



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 129 del 23 Agosto 2019

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6**

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO 03.06.2019, N. 44	
Comitato del Premio Internazionale Ignazio Silone.....	5
DECRETO 10.06.2019, N. 45	
Indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Terranera nel Comune di Rocca di Mezzo (AQ).....	7
DECRETO 20.06.2019, N. 46	
Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. Nomina Commissario straordinario.....	9
DECRETO 28.06.2019, N. 47	
Proroga termini attività di liquidazione degli Enti d'Ambito.....	13
DECRETO 28.06.2019, N. 48	
Proroga senza soluzione di continuità, dell'incarico di Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, con sede in Vasto (CH), del Dott. Franco Amicone.....	16
DECRETO 04.07.2019, N. 49	
Nomina Giuria Premio Silone per l'anno 2019.....	19
DECRETO 05.07.2019, N. 50	
Procedura di Infrazione UE 2011/2215 - Causa C-498/17 "discariche preesistenti" - Attuazione in Italia dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - DGR n. 173 del 26.03.2018 - DPGR n. 21 del 13.04.2018 e s.m.i. - Decreto di nomina del Sindaco del Comune di Capistrello (AQ) quale commissario "ad acta" per l'ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in località "Trasolero" del Comune di Capistrello (AQ).....	20
DECRETO 06.08.2019, N. 51	
Individuazione del Direttore Generale della A.S.L. Avezzano - Sulmona - L'Aquila. - D.Lgs. 171/2016, art. 2, comma 1.	24
DECRETO 06.08.2019, N. 52	
Individuazione del Direttore Generale della A.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti. - D.Lgs. 171/2016, art. 2, comma 1.	27
DECRETO 06.08.2019, N. 53	
Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati — Sostituzione del Referente per l'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza	30
DECRETO 06.08.2019, N. 54	
Nomina componenti Commissioni provinciali esaminatrici degli aspiranti raccoglitori di tartufi per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.....	32
DECRETO 09.08.2019, N. 55	

Definizione dei criteri di riparto dello spazio di stazionamento taxi interno allo scalo dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo fra i Comuni aventi titolo ai sensi dell'art. 14. co. 8 del D. Lgs. 422/1997. Esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 14 co. 8, ult. capoverso del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 a seguito della mancata Intesa fra i Comuni di Chieti e di Pescara..... 38

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO 03.06.2019, N. 44

Comitato del Premio Internazionale Ignazio Silone

DECRETO n. 44

DEL 03 GIUGNO 2019

VISTA la L.R. 2 maggio 1995 n. 94 “*Premio Internazionale Ignazio Silone*” nonché le successive modifiche e integrazioni di cui alla L.R. 27 aprile 2017, n. 29;

VISTO in particolare l’art.3 della succitata legge regionale il quale prevede che il comitato del Premio Silone debba essere così composto:

- a) Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- b) tre consiglieri regionali eletti dal Consiglio regionale;
- c) Sindaco del Comune di Pescara (AQ) o suo delegato;
- d) un rappresentante designato dal Comune di Pescara (AQ);
- e) un rappresentante designato dalla Conferenza dei Rettoni delle tre Università abruzzesi;

VISTO il Decreto del Sindaco di Pescara del 07.05.2019, prot. 3835 con il quale è stata designata la Prof.ssa Ester Lidia Cicchetti quale rappresentante del Comune di Pescara;

VISTO il Decreto n. 17/2019 del 23 maggio 2019 del Presidente del Consiglio Regionale con il quale sono stati eletti dal Consiglio regionale i seguenti Consiglieri regionali:

- a) Angelo Simone Angelosante;
- b) Mario Quagliari;
- c) Giovanni Legnini;

VISTA la nota prot. n. 33441 dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” – Chieti – Pescara, trasmessa con e- mail del 15.05.2019 con la quale il Magnifico Rettore Dott. Sergio Caputi, Presidente pro-tempore del CCRUA, ha designato, come rappresentante, il Prof. Mario Cimini, professore associato presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara;

DATO ATTO che il Direttore Regionale del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

per le ragioni in premessa

di istituire il Comitato del Premio Internazionale Ignazio Silone per l’anno 2019 così composto:

- a) Marco MARSILIO Presidente della Giunta Regionale o da un suo delegato
- b) Angelo Simone ANGELOSANTE Consigliere regionale
- c) Mario QUAGLIERI Consigliere regionale
- d) Giovanni LEGNINI Consigliere regionale

- c) Stefano IULIANELLA Sindaco del Comune di Pescara (AQ) o da un suo delegato
- d) Ester Lidia CICHETTI rappresentante designato dal Comune di Pescara
- e) Mario CIMINI designato dalla Conferenza dei Rettori delle tre Università abruzzesi

di stabilire che, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 2 maggio 1995 n. 94 e s.m.i., le funzioni di Segretario del Comitato del Premio e della Giuria sono affidate alla Responsabile dell'Ufficio Agenzia di Avezzano e Rocca di Mezzo, dott.ssa Anna Maria MARZIALE;

di trasmettere copia del presente Decreto al Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio che provvederà a notificare l'atto ai diretti interessati.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo.

Il Presidente della Giunta Regionale

Marco Marsilio

DECRETO 10.06.2019, N. 45

Indizione delle elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Terranera nel Comune di Rocca di Mezzo (AQ).



Il Presidente della Regione

DECRETO N. : 45

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n.016 del 09 Febbraio 2015 con il quale venivano indette per il giorno 15/03/2015, le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione Separata Beni Uso Civico della Frazione Terranera del Comune di Rocca di Mezzo (AQ), regolarmente svolte;

VISTA la Legge 17/04/1957 n. 278, che reca norme per la costituzione dei Comitati per l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico;

VISTO l'art. 1 comma 2 della citata Legge n. 278/57 che indica la durata, in anni quattro, del Comitato per l'Amministrazione Separata;

CONSIDERATO che occorre provvedere ad indire le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico della Frazione Terranera del Comune di Rocca di Mezzo (AQ), al fine di assicurare la continuità della stessa;

RITENUTO di dare mandato al Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali di provvedere alla nomina del Presidente del Seggio elettorale e di quant'altro necessario al fine di consentire lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico della Frazione Terranera del Comune di Rocca di Mezzo (AQ).

VISTA la Legge 1766/27;

VISTO il D.P.R. n. 11/12;

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

DATO ATTO che con il verbale del Consiglio Regionale n. 82/22 del 21/07/1982 vengono fissate le norme interne relative alle elezioni dei Comitati delle Amministrazioni Separate Beni di Uso Civico di cui all'allegato "A";

VISTA la L.R. n. 25/88 ed in particolare l'art. 2;

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:



Il Presidente della Regione

DECRETA

- 1) Di indire le elezioni per il rinnovo del Comitato per l'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico della Frazione Terranera del Comune di Rocca di Mezzo (AQ), per il giorno **30 Giugno 2019**, secondo le norme indicate nell'allegato "A" del Verbale del Consiglio Regionale n. 82/22 citato nelle premesse;
- 2) di **pubblicare** il presente Decreto sul B.U.R.A.T..

L'AQUILA li 10 GIU. 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
dott. Marco MARSHO

DECRETO 20.06.2019, N. 46

Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. Nomina Commissario straordinario.*Il Presidente della Regione***DECRETO N. 46****Oggetto: Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. Nomina Commissario straordinario.****PREMESSO** che:

la Regione Abruzzo persegue l'obiettivo di una gestione integrata dei rifiuti urbani, già operando l'eliminazione della frammentazione del sistema di gestione istituzionale costituito dai Consorzi comprensoriali per i rifiuti, ai sensi della L.R. n. 74 in data 08.09.1988 recante "Piano regionale di organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, tossici e nocivi", pubblicata sul BURA n. 9 Straordinario del 14.10.1988;

la gestione del ciclo integrato dei rifiuti in Abruzzo richiede un impegno costante e qualificato per attuare la programmazione di Piano prevista dalla L.R. n. 45 in data 19.12.2007 e s.m.i. nonché quella relativa alla riorganizzazione dell'assetto dei servizi di cui alla L. R. n. 36 in data 21.10.2013 e s.m.i., al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalle disposizioni comunitarie (Direttiva 2008/98/CE) e nazionali (d.lgs 152/2006 e s.m.i.), nonché per raggiungere migliori livelli quantitativi e qualitativi dei servizi resi agli utenti;

RICHIAMATE tutte le disposizioni normative del settore dei rifiuti;**VISTI**

la D.G.R. n. 925 del 9.12.2013, recante "L. R. 21.10.2013, n. 36 e s.m.i., art. 3 - Commissario Unico Straordinario. Modalità ed indirizzi delle Attività", ed i conseguenti atti;

la D.G.R. n. 957 del 23.11.2015 con cui, in linea con la *ratio* della L. R. n. 36/2013 e s.m.i. e per le motivazioni ivi espresse, si è provveduto, tra l'altro, ad avviare la procedura preordinata al commissariamento del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. [...], proponendo la nomina di un Commissario Straordinario tenuto ad esercitare tutte le funzioni degli organi dell'Ente commissariato previste dalla normativa vigente, assicurando la corretta gestione del ciclo dei rifiuti e concorrendo alla realizzazione degli obiettivi di cui alla L.R. n. 36/2013;

VISTO in particolare

il D.P.G.R. n. 63 in data 06.06.2016 con cui è stato nominato il Dirigente regionale Dott. Franco Gerardini quale Commissario Straordinario del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A., al fine di porre in essere tutti gli atti e provvedimenti necessari per l'esecuzione del mandato conferito, assegnando allo stesso tutti i poteri previsti per il Commissario Straordinario, ai sensi della citata D.G.R. n. 957 del 23.11.2015, consistenti nell'esercizio di tutte le funzioni degli organi istituzionali dell'Ente



Il Presidente della Regione

commissariato al fine di realizzare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti e raggiungere gli obiettivi fissati dalla L.R. n. 36/2013 e s.m.i.;

il detto D.P.G.R. stabiliva che il Commissario Straordinario avrebbe svolto le dette funzioni avvalendosi di Uffici e Servizi del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. commissariato e delle strutture regionali competenti, fruendo delle strutture, dei mezzi e delle risorse umane e strumentali del Consorzio nonché beneficiando di rimborsi spese riferiti all'espletamento del presente incarico, secondo la disciplina che si applica ai dipendenti regionali. Altresì, lo stesso D.P.G.R. indicava, inoltre, la durata dell'incarico commissariale *"sino al 31.07.2016 e comunque sino alla nomina del nuovo Commissario Straordinario"*;

DATO ATTO che la gestione del Consorzio è stata interessata da censure mosse dalla Magistratura Inquirente del Tribunale di Vasto e che, con recente provvedimento del G.I.P. è stata disposta la misura cautelare del sequestro della discarica (3^a vasca) gestita da società a responsabilità limitata, ubicata in area di proprietà del Consorzio;

che, pertanto, si rende necessario provvedere alla nomina di Commissario Straordinario che si occupi in maniera puntuale e precisa della gestione del Consorzio, con assoluta urgenza onde evitare disservizi rispetto alla gestione dei rifiuti;

VISTA, inoltre, la L.R. n. 27 in data 12 Agosto 2005 recante "Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo";

CONSIDERATO, segnatamente, che la prefata legge regionale, all'art. 1, co. 2 testualmente stabilisce che *"al fine di realizzare compiutamente il riallineamento temporale, le nomine degli organi di vertice, individuali e collegiali, di amministrazione degli enti dipendenti dalla regione, economici e non, dei consorzi, delle agenzie [...] in osservanza degli articoli 2449, commi 1° e 3° secondo capoverso, e 2450 del codice civile, conferite dagli organi di direzione politica, hanno una durata massima effettiva pari a quella della legislatura regionale e decadono all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio regionale, salvo motivata conferma nei successivi 180 (centottanta) giorni"*;

VISTO il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39;

VISTA dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prodotta ai sensi art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, in riferimento all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di vertice degli Enti;



Il Presidente della Regione

DATO ATTO che il Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa ed alla legittimità del presente provvedimento;

*per tutto quanto sopra esposto e di seguito integralmente richiamato,
sulla scorta dell'istruttoria svolta da parte dei competenti Uffici*

DECRETA

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente Decreto;
2. di NOMINARE, ai sensi della L.R. 36/2013 e L.R. 45/2007, art. 54, e sulla base della D.G.R. n. 957 del 23.11.2015, l'Avv. Valerio De Vincentiis, nato a 26.01.1973 e residente in Lanciano (Ch), Via Fabio Filzi, 20, quale Commissario Straordinario del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A., al fine di potersi in essere tutti gli atti ed i provvedimenti necessari per l'esecuzione del detto mandato, in sostituzione di precedente Commissario Straordinario (anche dirigente del Servizio "Gestione Rifiuti" della Regione Abruzzo) già nominato con D.P.G.R. n. 63 in data 06.06.2016, in attuazione della D.R.G. n. 957 in data 23.11.2015;
3. di ATTRIBUIRE al predetto Commissario Straordinario tutti i poteri assegnati al Commissario straordinario ai sensi della D.G.R. n. 957 del 23.11.2015, consistenti nell'esercizio di tutte le funzioni degli organi istituzionali dell'Ente commissariato previste dalla normativa vigente, assicurando una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti e concorrendo alla realizzazione degli obiettivi di cui alla L.R. 36/2013 e s.m.i.;
4. di STABILIRE che, ai fini dell'espletamento del proprio incarico, il Commissario Straordinario potrà, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L.R. 36/2013 e s.m.i., avvalersi di Uffici e Servizi del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. commissariato e delle strutture regionali competenti;
5. di STABILIRE che il Commissario Straordinario dovrà, in riferimento all'incarico di cui al presente provvedimento, rimettere apposita relazione sulle attività svolte da trasmettere alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo ed alla competente Struttura regionale;
6. di STABILIRE altresì, che:
 - a. la durata dell'incarico commissariale è determinata dalla data di notifica del presente provvedimento sino al 31.12.2019, con possibilità



Il Presidente della Regione

- di proroga, e comunque sino alla nomina del nuovo Commissario Straordinario ovvero alla costituzione degli organi;
- b. il Commissario Straordinario, le cui funzioni si intendono equiparate alle medesime attribuibili al Dirigente della competente struttura consortile per le attività di gestione dei rifiuti, potrà usufruire delle strutture, dei mezzi e delle risorse umane e strumentali dello stesso e potrà beneficiare di rimborsi spese riferiti all'espletamento del presente incarico, secondo la disciplina che si applica ai dipendenti regionali;
 - c. i predetti rimborsi spese riferiti all'espletamento del presente incarico sono a totale carico del bilancio del Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. commissariato;
 6. il presente Decreto sia notificato, a cura della struttura proponete, all'Avv. Valerio De Vincentiis ed inviato, altresì, al Consorzio Intercomunale C.I.V.E.T.A. per opportuna conoscenza;
 7. di DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e sul sito web istituzionale.

20 GIU. 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Dott. Marco Marrelli)

DECRETO 28.06.2019, N. 47

Proroga termini attività di liquidazione degli Enti d'Ambito.

*Al Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 47**OGGETTO:** Proroga termini attività di liquidazione degli Enti d'Ambito.

Richiamato l'art. 1 della L.R. n. 9/2011, recante "Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo" e, in particolare, i commi:

- 19, a mente del quale "l'ERSI succede in tutte le posizioni giuridiche ed economiche dei sei Enti d'Ambito soppressi. [...] per la costituzione dell'ERSI, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale viene nominato un Commissario Unico Straordinario";
- 20, a mente del quale "il Commissario Unico Straordinario dispone, per l'esecuzione del proprio incarico, di tutti i poteri necessari per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d'Ambito commissariati, ovvero esercita i poteri che in base alle leggi ed agli Statuti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano all'Assemblea dei Soci, al Consiglio Direttivo ed al Presidente degli Enti d'Ambito di cui all'art. 6 e seguenti della L.R. 13 gennaio 1997, n. 2";
- 21 a mente del quale "la durata dell'incarico commissariale termina al momento in cui l'ERSI è pienamente operativo con l'insediamento degli organi";
- 23, a mente del quale "al solo fine della liquidazione dei sei Enti d'Ambito esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con Decreto del Presidente della Giunta regionale vengono nominati uno o più Commissari";

Preso atto che:

- con DGR n.812/P/2012 - avente a oggetto "Programma della gestione liquidatoria degli Enti d'Ambito e direttive di attuazione per la costituzione dell'ERSI di cui alla L.R. del 12 aprile 2011 n. 9 - Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo" — superando le linee di indirizzo fornite con la DGR n. 601/2011, sono state emanate le direttive necessarie alla costituzione dell'ERSI e alla conseguenziale liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito;

Rilevato che:

- in attuazione delle direttive in parola, in data 9 settembre 2016, come risulta dalla Deliberazione ERSI n. 1 in pari data, si è costituito l'ERSI, con l'insediamento degli organi, come previsto dal richiamato art. 1, comma 21, della LR 9/2011;
- come risulta dal medesimo verbale, l'ERSI opera per il tramite dei propri organi — di cui all'art. 5 dello Statuto — e con il supporto degli Uffici degli ATO, come stabilito all'art. 28 del citato Statuto;
- ai sensi del richiamato art. 1, comma 21, della LR 9/2011, in data 9 settembre 2016, con l'insediamento degli organi — che ha determinato la costituzione dell'ERSI — il Commissario Unico Straordinario, cui, a mente dell'art. 1, comma 20, della LR 9/2011, erano attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dei sei Enti d'Ambito soppressi, è cessato dall'incarico;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 55 del 14/09/2017 con il quale, al fine di portare a compimento la gestione liquidatoria dei soppressi Enti d'Ambito abruzzesi, sono stati individuati i Commissari Liquidatori nei soggetti di seguito annoverati:

- per l'ATO 1, l'Ing. Corrado ROSSI, *Direttore dell'Ente d'Ambito 1 Aquilano, Direttore dell'Ente d'Ambito 2 Marsicano e Direttore dell'Ente d'Ambito 3 Peligno Alto Sangro*;
- per l'ATO 2, l'Ing. Corrado ROSSI, *Direttore dell'Ente d'Ambito 2 Marsicano e Dirigente Tecnico dell'Ente d'Ambito 3 Peligno Alto Sangro*;
- per l'ATO 3, l'Ing. Corrado ROSSI, *Direttore dell'Ente d'Ambito 1 Aquilano, Direttore dell'Ente d'Ambito 2 Marsicano e Direttore dell'Ente d'Ambito 3 Peligno Alto Sangro*;
- per l'ATO 4, l'Ing. Alessandro ANTONACCI, *Dirigente Tecnico dell'Ente d'Ambito 4 Pescara e dell'Ente d'Ambito 6 Chietino*;



Al Presidente
della Giunta Regionale

- per l'ATO 5, l'Ing. Pasquale CALVARESE, *Direttore dell'Ente d'Ambito 5 Teramano*;
- per l'ATO 6, il Dott. Fabrizio BERNARDINI, *Segretario Generale dell'Ente d'Ambito 4 Pescara e dell'Ente d'Ambito 6 Chietino*;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 70 del 20/09/2018 con il quale è stato nominato, a partire dall' 1 settembre 2018, a seguito del pensionamento del Direttore Ing. Pasquale Calvarese, l'ing. Giancarlo Misantoni Commissario Liquidatore dell'Ente d'Ambito 5 Teramano;

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 9 del 30/01/2019 con il quale è stabilito il termine delle attività di liquidazione al 30/06/2019;

Richiamata la nota del Servizio Gestione e Qualità delle Acque prot. n. 161392 del 29/05/2019 con la quale, ai sensi del comma 6, punto 10, della D.G.R. n. 812/P del 03/12/2012, è stato chiesto ai Commissari liquidatori di trasmettere le “*Relazioni semestrali sui rapporti giuridici pendenti non funzionali alla gestione dell'ERSI e su quelli chiusi indicando le poste attive e passive da trasferire all'ERSI*”, (*Allegato 1*);

Vista la nota del Commissario Liquidatore degli Enti d'Ambito 1 Aquilano, 2 Marsicano e 3 Peligno Alto Sangro prot. n. 235/AQ/MARS/PEL del 12/06/2019, con la quale si relaziona in merito alla gestione liquidatoria e si chiede, per le motivazioni ivi riportate, la proroga delle attività commissariali descrivendo gli adempimenti residui (*Allegato 2*);

Vista la nota del Commissario Liquidatore dell'Ente d'Ambito 4 Pescara prot. n. 588 del 18/06/2019, con la quale si relaziona in merito alla gestione liquidatoria e si chiede, per le motivazioni ivi riportate, la proroga delle attività commissariali descrivendo gli adempimenti residui (*Allegato 3*);

Vista la nota del Commissario Liquidatore dell'Ente d'Ambito 5 Teramano prot. n. 827 del 25/06/2019, con la quale si relaziona sulle attività poste in essere, si evidenzia quanto resta da realizzare e si chiede la proroga, fino al 31/12/2019, per la conclusione delle attività di liquidazione (*Allegato 4*);

Vista la nota del Commissario Liquidatore dell'Ente d'Ambito 6 Chietino prot. n. 457 del 26/06/2019, con la quale si relaziona sulle attività poste in essere e si richiede una proroga delle attività commissariali descrivendo gli adempimenti residui (*Allegato 5*);

Vista la nota prot. n. RA/0347691/18/DPB dell' 11/12/2018 a firma del Dott. Fabrizio Bernardini (*Allegato 6*);

Acquisito il parere del Direttore Generale della Regione Abruzzo allo svolgimento incarico di Commissario liquidatore Ente d'Ambito 6, prot. RA/363463 del 28/12/2018 (*Allegato 7*);

Dato atto che dalle richieste di proroga pervenute emerge che le attività commissariali risultano ad oggi non ancora concluse e che la scadenza degli incarichi commissariali determinerebbe l'impossibilità di completare i processi tuttora in corso;

Ritenuto di dover indicare quale data ultima per la definizione delle attività di liquidazione il 31/12/2019;

Ritenuto pertanto necessario, sulla scorta della documentazione allegata ed in accordo con quanto previsto dal punto 3 della D.P.G.R. 55/2017 e della D.P.G.R. 70/2018, di dover procedere alla proroga delle attività di liquidazione fino al 31/12/2019;



Il Presidente
della Giunta Regionale

per tutto quanto sopra esposto,

DECRETA

1. di prendere atto che la procedura di liquidazione è ancora in corso;
2. di stabilire il termine ultimo per la conclusione delle attività di liquidazione al 31/12/2019;
3. di confermare le nomine dei Commissari Liquidatori di cui alle D.P.G.R. n. 55/2017, n. 70/2018 e n. 9 del 30/01/2019 richiamate in premessa;
4. di stabilire che le suddette nomine avranno decorrenza dalla data del presente atto fino al termine per la conclusione delle attività di liquidazione sopra stabilito, e che non saranno concesse ulteriori proroghe;
5. di stabilire che entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, i Commissari Liquidatori provvederanno a fornire un cronoprogramma operativo della gestione commissariale che preveda la conclusione delle attività di liquidazione nel termine sopra stabilito;
6. di confermare quanto stabilito con le D.P.G.R. n. 55 del 14/09/2017 e D.P.G.R. n. 70 del 20/09/2018 e n. 9 del 30/01/2019 richiamate in premessa ed, in particolare, che i Commissari Liquidatori per l'incarico in oggetto non percepiscono alcun compenso;
7. di stabilire la trasmissione del presente atto ai Commissari incaricati per notifica e accettazione;

L'Aquila, li 28.06.2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
(Dott. Marco Marsilio)

DECRETO 28.06.2019, N. 48

Proroga senza soluzione di continuità, dell'incarico di Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, con sede in Vasto (CH), del Dott. Franco Amicone.

DECRETO N. : 48

VISTA la D.G.R. 16 settembre 2014, n. 580 con la quale tra l'altro, a seguito dell'acquisizione di specifiche informazioni sulla situazione economica-finanziaria del Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno e sulla composizione degli Organi consortili, è stato disposto il commissariamento dell'Ente, è stato autorizzato il Presidente della Giunta regionale ad emanare il decreto di scioglimento degli organi di amministrazione del medesimo Consorzio ed a nominare, contestualmente, un Commissario regionale preposto alla temporanea gestione dell'Ente;

RICHIAMATI

- Il D.P.G.R. 14 novembre 2014, n. 91 con il quale è stato nominato l'Arch. Sandro ANNIBALI, quale Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Sud;
- Il D.P.G.R. 2 settembre 2015, n. 77 con il quale è stato nominato, in sostituzione dell'Arch. Sandro Annibali, dimissionario, il Geom. Giampiero LEOMBRONI, quale Commissario Regionale del Consorzio di Bonifica Sud;
- il D.P.G.R. 22 dicembre 2015, n.117 con il quale è stato nominato, in sostituzione del commissario dimissionario geom. Giampiero Leombroni, il dott. Rodolfo MASTRANGELO residente in Vasto, quale Commissario Regionale pro tempore;
- il D.P.G.R. 30 marzo 2016, n.31 con il quale è stata disposta la proroga della gestione commissariale del Consorzio di Bonifica Sud fino al 31 luglio 2016;

RICHIAMATI i successivi Decreti n. 76 del 4 agosto 2016, n. 85 del 4 ottobre 2016 n. 91 del 4 novembre 2016 e n. 95 del 23 novembre 2016, con i quali il Presidente della Giunta Regionale ha disposto la proroga dell'incarico del Commissario regionale del Consorzio di bonifica Sud al dott. Rodolfo Mastrangelo e da ultimo fino al 31 dicembre 2016;

RICHIAMATI:

- il Decreto n. 96 del 30.11.2017, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha stabilito per le motivazioni ivi riportate di nominare, senza soluzione di continuità dal precedente incarico commissariale e a far data dal 1° gennaio 2017, il dott. Franco Amicone quale Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, in subentro al precedente Commissario regionale dott. Rodolfo Mastrangelo, nella gestione commissariale del Consorzio medesimo fino alla indizione delle elezioni e comunque per non oltre i dodici mesi;
- il Decreto n. 66 del 22.12.2017, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha stabilito di disporre la proroga, senza soluzione di continuità, dell'incarico di Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, con sede in Vasto (CH), del dott. Franco AMICONE, con decorrenza dalla data di scadenza prevista nel D.P.G.R. 30 novembre 2016, n. 96, e termine al 31 dicembre 2018, e ciò per la gestione commissariale del Consorzio medesimo fino alla indizione delle elezioni;
- il Decreto n. 95 del 28 dicembre 2018, con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha disposto la proroga, senza soluzione di continuità, dell'incarico di Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello

e Trigno, con sede in Vasto (CH), del dott. Franco AMICONE, con decorrenza dalla data di scadenza del 31.12.2018, prevista nel D.P.G.R. 30 novembre 2016, n. 96, fino alla indizione delle elezioni consortili, ma comunque non oltre il 30 giugno 2019;

RICHIAMATE:

- la nota del 12.2.2019, prot. n. 634, con la quale il Commissario Regionale dott. Franco Amicone ha trasmesso la delibera commissariale n. 65 del 07.02.2019 concernente la indizione delle elezioni consortili per il giorno 05.05.2019;
- la nota del 13.02.2019, prot. n. 46266, con la quale il Servizio Affari Dipartimentali DPD028 ha trasmesso la suddetta nota del 12.2.2019, ed allegati, alla Presidenza della Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale d'Abruzzo;
- la nota del 15.2.2019, prot. n. 740, con la quale il Commissario Regionale dott. Franco Amicone ha trasmesso la delibera commissariale n. 73 del 14.02.2019 concernente la posticipazione delle elezioni consortili per il giorno 19.05.2019;
- la nota del 18.02.2019, prot. n. 50973, con la quale il Servizio Affari Dipartimentali DPD028 ha trasmesso la suddetta nota del Commissario regionale del 15.2.2019, ed allegati, alla Presidenza della Giunta Regionale ed al Consiglio Regionale d'Abruzzo;
- la nota del 23 aprile 2019, con la quale le OO.PP. (Confagricoltura Abruzzo, COLDIRETTI Abruzzo, COPAGRI, CIA Abruzzo) hanno richiesto, per i motivi ivi rappresentati, il rinvio delle suddette elezioni;
- la nota del 29.4.2019, prot. n. 2058, con la quale il Commissario Regionale dott. Franco Amicone ha trasmesso la delibera commissariale n. 206 del 24.4.2019 concernente il nuovo rinvio delle elezioni consortili;
- la nota del 21.6.2019, prot. n. 184339, con la quale il Servizio Affari Dipartimentali DPD028, in considerazione della imminente scadenza dell'incarico del dott. Franco Amicone (30.6.2019), ha chiesto alla Presidenza della Giunta Regionale dell'Abruzzo indicazioni in merito agli adempimenti da porre in essere per la predisposizione del nuovo Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

DATO ATTO della scadenza della proroga dell'incarico conferito al dott. Franco Amicone con il sopra citato D.P.G.R. 28 dicembre 2018, n. 95, prevista per il 30 giugno 2019;

VISTA la nota del 28.6.2019, prot. n. 19203, del Presidente della Giunta Regionale, con la quale, rilevata la necessità del proseguimento della gestione commissariale in atto, con il fine di consentire il prosieguo della stagione irrigua e nelle more della definizione del processo di riordino dei Consorzi già intrapreso, si invita il Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca alla predisposizione di un atto monocratico di proroga dell'incarico del dott. Franco Amicone nella gestione commissariale del Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno con sede in C.da Sant' Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH), "a partire dalla data di scadenza di quello in essere, prevista per il 30 giugno 2019, fino al 30 settembre 2019";

RITENUTO pertanto:

- di disporre la proroga, senza soluzione di continuità, dell'incarico di Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno con

sede in C.da Sant'Antonio Abate, 1 – 66054 Vasto (CH) al dott. Franco Amicone fino al 30 settembre 2019;

- di stabilire che il compenso spettante al Commissario per lo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalle normative regionali in vigore, è pari al 50% dell'indennità di carica dei Consiglieri regionali e pertanto di euro 3.300,00 lordi mensili, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo la normativa vigente e che, comunque, esso non comporta alcun onere a carico della Regione Abruzzo in quanto grava sul bilancio del Consorzio di Bonifica Sud;

RICHIAMATA la "Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità degli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale e di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale", resa dal dott. Franco AMICONE mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ed acquisita agli atti del Dipartimento competente della Giunta regionale in data 04 aprile 2019, prot. n. 104343;

RICHIAMATO il Curriculum Vitae del dott. Franco AMICONE, prodotto dallo stesso;

DATO ATTO che per il Direttore del Dipartimento competente (assente), il Direttore Generale della Regione ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, nonché sulla legittimità del presente provvedimento apponendo la propria firma in calce allo stesso;

DECRETA

- 1) **di disporre la proroga**, senza soluzione di continuità, dell'incarico di Commissario regionale del Consorzio di Bonifica Sud Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, con sede in Vasto (CH), del dott. Franco AMICONE, con decorrenza dalla data di scadenza del 30.6.2019, prevista nel D.P.G.R. 28 dicembre 2018, n. 95, fino al 30 settembre 2019;
- 2) **di dare atto** che il presente Decreto non comporta assunzioni di spesa a carico dell'Ente Regione poiché il suddetto compenso grava sul bilancio del Consorzio di Bonifica Sud;
- 3) **di notificare** copia del presente Decreto, a cura del Dipartimento Politiche Agricole, al Commissario regionale, al Consorzio di Bonifica Sud nonché alla Regione Molise;
- 4) **di pubblicare** il presente Decreto sul B.U.R.A.T.

Il presente Decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale davanti al T.A.R. Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato, ovvero ricorso straordinario dinanzi al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla stessa data della comunicazione.

Li 28 giugno 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE
Dott. Marco MARSILIO

DECRETO 04.07.2019, N. 49

Nomina Giuria Premio Silone per l'anno 2019.

DECRETO r. 49

VISTA la L.R. 2 maggio 1995 n. 94 recante "*Premio Internazionale Ignazio Silone*", nonché le successive modifiche apportate dalla L.R. 27 aprile 2017 n. 29;

VISTO il decreto n. 44 del 3 giugno 2019 con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha istituito, ai sensi dell'art. 3 L.R. n. 94/95, il Comitato del Premio Silone per l'anno 2019;

CONSIDERATO che il suddetto Comitato, nella seduta del 15 giugno 2018, all'unanimità, ha designato ai sensi del comma 3 art. 4 della L.R. n. 94/95, i membri della Giuria nelle seguenti persone:

dott. Simone GAMBACORTA
dott. Pasquale DEL PINTO
prof.ssa Enza FLACCO
prof.ssa Annalisa D'AMBROSIO
prof. Costantino FELICE
prof. Walter CAPEZZALI
Dott. Angelo DI NICOLA

CONDIDERATO che il Presidente della Regione Abruzzo nomina i componenti della Giuria su designazione del Comitato ai sensi del comma 3 art. 4 della L.R. n. 94/95;

DATO ATTO che il Direttore Regionale del Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa, nonché alla legittimità del presente provvedimento;

DECRETA

per le ragioni in premessa

di nominare, ai sensi dell'art 4 della L.R. 2 maggio 1995 n. 94 e s.m.i., la Giuria del Premio Silone per l'anno 2018 così di seguito composta:

dott. Simone GAMBACORTA
dott. Pasquale DEL PINTO
prof.ssa Enza FLACCO
prof.ssa Annalisa D'AMBROSIO
prof. Costantino FELICE
prof. Walter CAPEZZALI
Dott. Angelo DI NICOLA

di trasmettere copia del presente Decreto al Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio, Ufficio Agenzia di Avezzano e Rocca di Mezzo, che provvederà a notificare l'atto ai diretti interessati.

Il presente Decreto sarà pubblicato sul BURAT della Regione Abruzzo.

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio

DECRETO 05.07.2019, N. 50

Procedura di Infrazione UE 2011/2215 - Causa C-498/17 "discariche preesistenti" - Attuazione in Italia dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - DGR n. 173 del 26.03.2018 - DPGR n. 21 del 13.04.2018 e s.m.i. - Decreto di nomina del Sindaco del Comune di Capistrello (AQ) quale commissario "ad acta" per l'ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in località "Trasolero" del Comune di Capistrello (AQ).



Il Presidente
della Giunta Regionale

DECRETO N. 50del 5 LUG. 2019.

OGGETTO: Procedura di Infrazione UE 2011/2215 - Causa C-498/17 "discariche preesistenti" - Attuazione in Italia dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - DGR n. 173 del 26.03.2018 - DPGR n. 21 del 13.04.2018 e s.m.i. - Decreto di nomina del Sindaco del Comune di Capistrello (AQ) quale commissario "ad acta" per l'ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in località "Trasolero" del Comune di Capistrello (AQ).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che la Regione Abruzzo è interessata dalla "Procedura di Infrazione comunitaria 2011/2215 ex Art. 258 TFUE - Attuazione in Italia dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";

RICHIAMATA la Sentenza della Corte di Giustizia del 10 Aprile 2008 riferita alla Procedura d'Infrazione UE 2003/4506 - Causa C 442/06 - Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;

EVIDENZIATO che la suddetta Procedura d'Infrazione UE 2011/2215, riguarda esclusivamente le discariche esistenti al 16 luglio 2001, per le quali non sono stati adottati provvedimenti di chiusura, né rese conformi ai dettami della Direttiva 1999/31/CE;

VISTA la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti;

VISTA la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 2008/98/CE del 19 novembre 2008 "Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive", pubblicata sulla GUUE del 22 novembre 2008, n. L 312;

VISTA la Decisione 2014/955/UE che modifica la Decisione 2000/532/CE, relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE del 30/12/2014, n. L 370/44), che ha approvato il nuovo elenco dei rifiuti, in vigore dal 01.06.2015;

PRESO ATTO che la Commissione Europea ha inviato alle Autorità italiane una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 del TFUE, aprendo la suddetta Procedura d'Infrazione UE che riguarda gli obblighi imposti dall'art. 14, lett. a) e b) della Direttiva 1999/31/CE, in base ai quali tutte le discariche "esistenti" (vale a dire tutte le discariche che avevano ottenuto un'autorizzazione ovvero erano in funzione alla data del 16.07.2001), avrebbero dovuto conformarsi alla stessa **entro il 16/07/2009**;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 21/03/2019 - Causa C-498/17, con la quale ha condannato la Repubblica italiana per non aver adottato tutte le misure necessarie per far chiudere, a norma dell'articolo 7, lettera g), e dell'articolo 13, della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, (GU 1999, L 182, pag. 1), quelle discariche che non hanno ottenuto, conformemente all'articolo 8 di tale direttiva, un'autorizzazione a continuare a funzionare, o non avendo adottato le misure necessarie per rendere conformi alla direttiva citata le discariche che hanno ottenuto un'autorizzazione a continuare a funzionare, fatti salvi dei requisiti di cui all'allegato 1, punto 1, della stessa direttiva, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 14, lettere b) e c), della Direttiva 1999/31/CE, tra i quali è ricompresa anche il sito di discarica in oggetto;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti del CIPE:

- **Delibera 10 agosto 2016 n. 25** recante: «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – aree tematiche nazionali e obiettivi strategici – ripartizione ai sensi dell'art.1, comma 703, lettere b) e c) della Legge n. 190/2014», pubblicata su G.U. Serie Generale n. 266 del 14/11/2016, nella quale sono inseriti specifici finanziamenti ed, in particolare, per impianti di gestione dei rifiuti e bonifiche/MISP;
- **Delibera 10 agosto 2016 n. 26** recante: «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse», pubblicata su G.U. Serie Generale n. 267 del 15/11/2016, nella quale sono inseriti specifici finanziamenti ed, in particolare, per impianti di gestione dei rifiuti e bonifiche/MISP;
- **Delibera 01 dicembre 2016 n. 55** recante: «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 – Piano operativo ambiente (art.1, comma 703, lettera c) della Legge n. 190/2014)», pubblicata su G.U. Serie Generale n. 88 del 14/04/2017, nella quale sono inseriti specifici finanziamenti ed, in particolare, per impianti di gestione dei rifiuti e bonifiche/MISP;

CONSIDERATO che, come risulta agli atti, il SGR ha provveduto, al fine di superare positivamente la predetta Procedura di Infrazione UE, a:

- coordinare le attività tecnico-amministrative in collaborazione con gli Enti e soggetti interessati (es. riunioni, richiesta pareri, conferenze di servizi, .. etc.);
- sollecitare e diffidare gli Enti ed i soggetti interessati;
- proporre, previa acquisizione di pareri tecnici da parte dell'ARTA Abruzzo, gli interventi opportuni e/o necessari, connessi allo stato generale di attuazione delle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di discariche;
- inviare al MATTM puntuali "Rapporti di aggiornamento" in relazione allo stato di attuazione delle attività e degli interventi (ultimo rapporto inviato dal SGR con nota prot.n. 0131596/17 del 16.05.2017);
- comunicare alle Autorità e Dipartimenti regionali competenti, lo stato di attuazione delle attività e degli interventi connessi con la Procedura d'Infrazione 2011/2215, ex art. 258 TFUE;

- esaminare gli elaborati progettuali relativi ai Piani di Adeguamento trasmessi dai titolari pubblici e privati;

RICHIAMATA la **DGR n. 173 del 26.03.2018**, recante: "Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex Art. 258 TFUE - Attuazione in Italia dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - DGR n. 402 del 25.06.2016 - DGR n. 863 del 20.12.2016 e s.m.i. - Proposta di nomina del Sindaco pro tempore del Comune di Capistrello (AQ) come commissario "ad acta" per la discarica pubblica dismessa ivi ubicata in Loc. "Trasolero" di titolarità della Segen Spa.";

VISTA la D.D. n. **DPC026/212 del 03.10.2017**, avente ad oggetto: "D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs. 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex art. 258 TFUE - Violazione dell'art. 14, lett. b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi in località "Trasolero", in agro del Comune di Capistrello (AQ). Approvazione ai sensi del D.lgs. 18/04/2016, n. 50 del progetto definitivo relativo al Piano di chiusura della discarica di titolarità della SEGEN Spa, ubicata nel Comune di Capistrello (AQ) di cui al D.lgs. 36/2003 e s.m.i. - D.D. n. DN7/32 dell'11/04/2006.";

PRESO ATTO dei seguenti provvedimenti:

- ↓ **DPGR n. 21 del 13.04.2018**, recante: "Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex Art. 258 TFUE - Attuazione in Italia dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - DGR n. 402 del 25.06.2016 - DGR n. 863 del 20.12.2016 e s.m.i. - Decreto di nomina del Sindaco del Comune di Capistrello (AQ) quale commissario "ad acta" per la chiusura definitiva della discarica dismessa comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in Località "Trasolero", con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto a nominare il Sindaco p.t. del Comune di Capistrello (AQ), Sig. Francesco Ciciotti, eletto nelle consultazioni amministrative del 31.05.2015, quale Commissario "ad acta" per la ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi ivi ubicata in Località "Trasolero";
- ↓ **DPGR n. 25 del 11.04.2019**, recante: "Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex Art. 258 TFUE - Attuazione in Italia dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - DGR n. 173 del 26.03.2018 - DPGR n. 21 del 13.04.2018 e s.m.i. - Decreto di nomina, in via sostitutiva, del Commissario Prefettizio del Comune di Capistrello quale commissario "ad acta" per la ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi ubicata in località "Trasolero" del Comune di Capistrello (AQ)", con il quale il Presidente della Giunta Regionale ha provveduto a nominare il Commissario Prefettizio del Comune di Capistrello (AQ), Dott.ssa Maria Concetta Ruffo, quale Commissario "ad acta" per l'ex discarica comunale per rifiuti non pericolosi ivi ubicata in Località "Trasolero";

DATO ATTO che in data **10.05.2018** presso gli uffici del SGR tra il Commissario *ad acta* e la Regione Abruzzo è stata sottoscritta la **Convenzione regolante l'Attuazione degli investimenti del MASTERPLAN per l'Abruzzo** con la quale sono state assegnate in concessione alla predetta Amministrazione Comunale i contributi previsti per l'attuazione del progetto definitivo di chiusura della menzionata ex discarica pubblica, così come approvato con D.D. n. DPC026/212 del 03.10.2017;

RICHIAMATE, inoltre, le seguenti deliberazioni dell'esecutivo regionale:

- **DGR n. 692 del 5.11.2016** avente ad oggetto: "Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2016-2018. Variazione per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate - Patto per il Sud - Regione Abruzzo (Masterplan)", con la quale è stata individuata la copertura finanziaria per le annualità 2016-2017-2018;
- **DGR n. 693 del 05.11.2016** avente ad oggetto: "DGR n. 402 del 25.06.2016 recante "Masterplan ABRUZZO – Individuazione dei Soggetti Attuatori dei 77 interventi del "Patto per l'Abruzzo" ed individuazione del Responsabile Unico per l'Attuazione del Masterplan, nonché altri soggetti necessari per la verifica, il controllo ed il monitoraggio del Patto". Atto di Indirizzo, Direttive e approvazione convenzione attuativa";
- **DGR n. 863 del 20.12.2016**, con la quale la Giunta Regionale ha ritenuto di apportare, tra l'altro, per i fini di una maggiore funzionalità ed efficacia di realizzazione degli interventi, alcune modificazioni all'elenco di cui all'Allegato 1 della DGR n. 402/2016, precisamente nella parte recante individuazione dei Soggetti Attuatori ed in particolare, per l'intervento strategico denominato "Bonifica discariche abusive oggetto di procedura di infrazione comunitaria" ha individuato, quali soggetti attuatori, l'ARAP ed i Comuni interessati, a seconda della natura giuridica della discarica;
- **DGR n. 140 del 06/04/2017** avente per oggetto: "D.lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - D.lgs 13.01.2003, n. 36 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 639 del 19/09/2011. Aggiornamento indirizzi regionali riferiti ai criteri ed alla documentazione da presentare al SGR per la realizzazione di pacchetti di chiusura definitiva (cd capping) di discariche per rifiuti non pericolosi";
- **DGR n. 160 del 06.04.2017** avente per oggetto: "Procedura di Infrazione UE 2011/2215 ex Art. 258 TFUE - Attuazione in Italia dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti - DGR n. 402 del 25.06.2016 - DGR n. 863 del 20.12.2016 e s.m.i. - Proposta di nomina dei Sindaci pro tempore dei Comuni interessati quali Commissari ad acta per le discariche pubbliche dismesse";

RICHIAMATE le seguenti Determinazioni Dirigenziali del SGR:

- **D.D. n. DN7/32 del 11/04/2006**, avente per oggetto: "D.lgs. 05.02.1997, n. 22 – L.R. 28.04.2000, n. 83 – Comune di Capistrello (AQ) – Approvazione del progetto relativo al piano di chiusura della discarica comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ubicata in loc. "Trasolero" del Comune di Capistrello, con ulteriore uso di volumi residuali";
- **D.D. n. DN3/157 del 16/04/2008**, avente per oggetto: "D.lgs. 03.04.2006, n. 152 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - Volturazione della titolarità dell'Autorizzazione regionale n. DN7/32 del 11/04/2006, inerente: "Approvazione del progetto relativo al piano di chiusura della discarica comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ubicata in loc. "Trasolero" del Comune di Capistrello, con ulteriore uso di volumi residuali" da: "Comune di Capistrello (AQ)" a: "Ditta SEGEN S.p.A. via dei Santi n. 40 – Civitella Roveto (AQ)";
- **D.D. n. DR4/06 del 21/01/2010**, avente per oggetto: "D.lgs. 03.04.2006, n. 152 recante: "Norme in materia ambientale" e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45. Ditta SEGEN S.p.A. - via dei Santi n. 40 - 67054 Civitella Roveto (AQ). Determinazione Dirigenziale n. DN7/32 del 11/04/2006 inerente Comune di Capistrello (AQ). Approvazione del progetto relativo al piano di chiusura della discarica comunale per lo smaltimento dei rifiuti urbani, ubicata in loc. "Trasolero"

del Comune di Capistrello, con ulteriore uso di volumi residuali". Variante non sostanziale ai sensi dell'art. 45, comma 12 della L.R. n. 45/07";

- **D.D. n. DPC026/186 del 21/08/2017**, avente per oggetto: "DGR n. 229 del 19.04.2016 - DGR n. 402 del 25.06.2016 - Deliberazione CIPE n. 26 del 10.08.2016 - DGR n. 693 del 05.11.2016 - **Masterplan Abruzzo**. Attuazione dell'intervento "Adeguamento discariche dismesse oggetto di procedura di infrazione comunitaria" (Cod. interv. PSRA/42). Richiesta autorizzazione ad accertare sul capitolo 500/1/E. Prenotazione Impegno risorse Capitolo di spesa 500/6/S";
- **D.D. n. DPC026/91 del 16/04/2019**, avente per oggetto: "Procedura di infrazione UE 2011/2215 - Causa C-498/17 "discariche preesistenti" ex art. 258 TFUE - Violazione dell'art. 14, lettere b) e c) della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia. Stato delle attività tecnico-amministrative del Servizio Gestione Rifiuti relativa alle discariche di rifiuti preesistenti. **Rapporto attività al 16.04.2019**";

RITENUTO necessario ed urgente, per le motivazioni esposte, attribuire, a seguito dell'elezione del Sindaco (maggio 2019), Sig. Francesco Ciciotti, l'incarico commissariale di cui all'art. 54 della L.R. 19.12.2007, n. 45, in relazione allo stato di attuazione delle procedure tecnico-amministrative di cui al D.lgs. 36/03 e s.m.i. riguardanti la discarica pubblica dismessa ubicata in località "Trasolerò" del Comune di Capistrello (AQ), al fine di giungere ad una efficace e più celere conclusione degli interventi di somma urgenza di chiusura/MISP, decentrando i complessi procedimenti previsti dal D.lgs. 36/2003, D.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in materia di appalti pubblici, secondo principi di semplificazione tecnico-amministrativa;

RITENUTO di riservarsi l'emanazione di ulteriori provvedimenti relativi allo stato di attuazione delle attività degli Enti e dei soggetti interessati, connessi agli obblighi derivanti dai Piani di chiusura/MISP, anche in via sostitutiva ed in danno, ai sensi delle normative nazionali e regionali vigenti;

VISTA la legge 23.12.2014, n. 190 (*legge di stabilità 2015*) e s.m.i. ed, in particolare, l'art. 1, comma 703 lett. i);

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152, avente per oggetto: "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 13.01.2003, n. 36 "Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 23.06.2011, n. 118 e s.m.i., recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" ed, in particolare, l'art. 53 e l'all. 4/2 par. 3.6 lett c);

VISTO il D.lgs. 18.04.2016, n. 50, avente per oggetto "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45 "Norme per la gestione integrata dei rifiuti" e s.m.i., ed in particolare il Titolo V rubricato "Bonifiche dei siti contaminati";

VISTO il D.M. n. 141 del 26.05.2016 "Criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" e s.m.i.;

VISTA la L.R. 23/01/2018, n. 5 "Norme a sostegno dell'economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti", come riformata dalla Sentenza n. 28/2019 della Corte Costituzionale;

VISTA la **DCR n. 110/8 del 02/07/2018**, recante: "D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - artt. 9 - 11, co. 1 - DGR n. 226 del 12.04.2016 - DGR n. 440 dell'11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento", pubblicato sul BURAT n. 99 Speciale dello 05.10.2018;

RITENUTO inoltre di demandare al Servizio competente l'attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all'adozione del presente atto;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali ha espresso il proprio parere favorevole in ordine alla coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati al Dipartimento;

VISTO il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i. (TUEL);

VISTA la legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il D.lgs. 07.03.2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la L.R.14.09.99, n. 77 recante: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO E DI SEGUITO INTEGRALMENTE RICHIAMATO

DECRETA

1. di **PRENDERE ATTO** della nomina del Sindaco del Comune di Capistrello (AQ), nella persona del Sig. Francesco Ciciotti, a seguito delle risultanze delle operazioni elettorali del maggio 2019 tenutesi nel Comune di Capistrello (AQ);
2. di **NOMINARE** ai sensi della DGR n. 160 del 06.04.2017, il Sindaco del Comune di Capistrello (AQ), Sig. Francesco Ciciotti, quale Commissario "ad acta" per la discarica pubblica dismessa ubicata in località "Trasolero" del Comune di Capistrello (AQ), al fine di provvedere all'esecuzione degli adempimenti di cui alla Parte Quarta, Titolo V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. ed all'art. 55 e ss. della L.R. n. 45/2007 e s.m.i., nonché alla DGR n. 160 del 06.04.2017 inerente la Procedura di Infrazione UE 2011/2215 - Causa C-498/17 "discariche preesistenti";
3. di **ATTRIBUIRE** al predetto Commissario "ad acta" tutti i poteri stabiliti dalla legge e, in particolare, dall'art. 54 della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. per le seguenti finalità:
 - a) adottare tutte le misure, ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., riguardanti le attività e gli interventi necessari per il completo dell'adeguamento della discarica pubblica dismessa ubicata in Località "Trasolero" del Comune di Capistrello (AQ), al fine di renderla conforme alle disposizioni di cui alla direttiva 1999/31/CE e superare positivamente la "Procedura di Infrazione comunitaria 2011/2215 ex Art. 258 TFUE - Attuazione in Italia dell'art. 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti";
 - b) segnalare, agli organi regionali competenti, eventuali problematiche e/o interventi individuati e connessi all'attuazione del punto a);
4. di **STABILIRE** che:
 - a) l'incarico commissariale è determinato in relazione al tempo strettamente necessario e sufficiente alla migliore e più celere conclusione dei lavori e, comunque, è determinata in **12 (dodici) mesi** dalla data di notifica del presente provvedimento, eventualmente rinnovabile qualora ne ricorrano le condizioni;
 - b) il commissario "ad acta" incaricato provveda **entro il 31/07/2019**, a relazione sullo stato delle attività già svolte in relazione al progetto di chiusura definitiva del sito in oggetto approvato con **DD n. DPC026/212 del 03/10/2017**, ed in seguito con cadenza trimestrale, a riferire in merito alle attività oggetto del mandato, predisponendo apposite relazioni da trasmettere alla Presidenza della Giunta Regionale d'Abruzzo, all'Assessore preposto al Servizio Gestione Rifiuti e al Direttore Regionale della competente Struttura, nonché al competente SGR e che tali relazioni saranno pubblicate sul sito internet della Regione Abruzzo al fine di rendere trasparente l'attività espletata dal commissario "ad acta";
 - c) il commissario "ad acta", le cui funzioni si intendono equiparate alle medesime attribuibili al Dirigente della competente struttura comunale per le attività di chiusura della discarica, usufruirà delle strutture, dei mezzi e delle risorse umane e strumentali dell'Ente di appartenenza e potrà beneficiare dei rimborsi per le spese di viaggio, secondo la disciplina che si applica agli amministratori comunali;
 - d) i predetti rimborsi spese sono a totale carico del bilancio del Comune di Capistrello (AQ);
4. di **STABILIRE** che il commissario "ad acta" provvederà all'adozione di ogni atto, anche in via di autotutela, in applicazione delle disposizioni di cui al Capo IV *bis* della legge n. 241/1990 e s.m.i.;
5. di **ATTRIBUIRE** al competente Servizio Gestione Rifiuti l'esercizio delle funzioni di vigilanza ed i relativi poteri sostitutivi di cui alla L.R. 45/07, nei casi di accertata inadempienza del Commissario ad acta per la mancata esecuzione degli interventi e/o mancata adozione di atti inerenti il programma di messa in sicurezza permanente/chiusura della discarica pubblica dismessa, provvedendo direttamente il SGR, previa diffida allo stesso e fissazione di un termine temporale ad adempiere, all'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con azione di rivalsa ed in danno nei confronti del Comune;
6. di **DEMANDARE** al competente Servizio Gestione Rifiuti l'attuazione dei connessi adempimenti tecnico-amministrativi conseguenti all'adozione del presente atto;
7. di **DISPORRE** che il presente Decreto sia notificato dal competente Servizio Gestione Rifiuti, per il seguito di competenza, al Sindaco del Comune di Capistrello (AQ);
8. di **COMUNICARE** il presente provvedimento alla Presidenza della Giunta regionale, all'Assessore preposto al Servizio Gestione Rifiuti, al Direttore del Dipartimento Governo del Territorio e Politiche Ambientali, all'ex Commissario Prefettizio c/o Comune di Capistrello, alla Provincia di L'Aquila, all'ARTA Abruzzo - Direzione Generale, all'ARTA - Distretto provinciale di L'Aquila, alla ASL di L'Aquila;
9. di **DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) e sul sito web della Regione Abruzzo.

- 5 LUG. 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
DOTT. MARCO MARTELLO

DECRETO 06.08.2019, N. 51

Individuazione del Direttore Generale della A.S.L. Avezzano - Sulmona - L'Aquila. - D.Lgs. 171/2016, art. 2, comma 1.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, recante “*Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria*” e, in particolare, l'art. 2, comma 1, nella parte in cui prevede che la Commissione regionale di esperti a seguito della valutazione dei candidati propone al Presidente della Regione una rosa di candidati, nell'ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 7.5.2019 avente ad oggetto: “*Conferimento incarichi di Direzione Generale delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo secondo le disposizioni del D.Lgs. 171/2016. Provvedimenti.*”;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 10 gennaio 2019, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.171/2016, è stato avviato il procedimento di nomina dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. Avezzano-Sulmona-L'Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti approvando l'Avviso pubblico per la manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico, pubblicato sia sul sito istituzionale della Giunta della Regione Abruzzo sia sul BURAT serie speciale concorsi – n. 14 del 30/01/2019;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 6.05.2019 è stata nominata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, la Commissione regionale di esperti incaricata di effettuare la valutazione dei candidati a Direttore Generale delle Aziende sanitarie regionali Avezzano – Sulmona – L'Aquila e Lanciano – Vasto – Chieti da inserire nella rosa relativa ad ogni Azienda sanitaria regionale;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 331 dell'11.06.2019, in conformità ai pareri dell'Avvocatura Regionale (prot. 164680 PA 34/19 del 3.6.2019) e del Ministero della Salute-Direzione Generale delle Professioni e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale (prot. 0029617-P del 5.6.2019), è stata disposta la modifica del richiamato Avviso pubblico, approvato con D.G.R. n. 11/2019, e la riapertura dei termini di presentazione delle domande per la manifestazione di interesse al conferimento dell'incarico di Direttore Generale delle Aziende UU.SS.LL. Avezzano-Sulmona- L'Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti (BURAT – Ordinario - n. 23 del 12.06.2019);

Rilevato che, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 171/2016 e come precisato nella D.G.R. 256/2019, la selezione ad opera della Commissione regionale di esperti nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, non consiste in una procedura concorsuale ma in una procedura selettiva a carattere non comparativo, volta ad individuare i soggetti maggiormente idonei a ricoprire l'incarico;

Visti:

- il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, recante “*Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria*”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 giugno 2019, n. 60, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2019, n. 152;

- la richiesta di parere, prot.0211054/19 del 17/07/2019, avanzata all'Avvocatura Regionale dal Servizio Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSN del Dipartimento per la Salute e il Welfare della G.R.A., in ordine alla corretta interpretazione della normativa applicabile alla procedura per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. Avezzano-Sulmona-L'Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti;
- il parere prot.212144 PA 45/19 del 18/07/2019 con il quale l'Avvocatura Regionale ha condiviso l'interpretazione fornita dal citato Servizio Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSN del Dipartimento per la Salute e il Welfare, ossia che nel caso in esame debba essere applicato il diritto vigente al momento della pubblicazione dell'avviso di selezione;

Preso atto che con nota prot. RA 226958/19 del 2.08.2019, depositata agli atti, la Commissione regionale nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.34/2019 ha trasmesso al Presidente della Giunta Regionale le due rose di idonei, una per l'Azienda U.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti ed una per l'Azienda U.S.L. Avezzano - Sulmona - L'Aquila, unitamente ai *curricula* dei candidati inseriti nelle rose nonché le relative schede di valutazione, affinché possa scegliere, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 171/2016, il candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire;

Dato atto che, in base a quanto riportato nell'Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n. 11/2019:

- le rose di idonei vanno pubblicate sul sito Internet della Regione Abruzzo in ordine alfabetico;
- ciascuna rosa di candidati, i sensi dell'art. 2, comma 2, D.lgs. n. 171/2016, potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale presso l'Azienda USL alla quale è riferita, nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore nominato, purché i candidati successivamente prescelti risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di idonei e la stessa rosa sia relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente gli ultimi tre anni;
- le rose di candidati idonei alla nomina hanno la validità temporale di tre anni decorrenti dal giorno di approvazione;

Ritenuto di individuare, come previsto dall'art. 2, comma 1 - penultimo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, nell'ambito della rosa di idonei riferita all'Azienda U.S.L. Avezzano - Sulmona - L'Aquila, elaborata dalla Commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34/2019, quale Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Avezzano - Sulmona - L'Aquila il Dott. Roberto Testa, in quanto presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire, avendo maturato una significativa ed articolata esperienza professionale nell'organizzazione dei servizi sanitari territoriali, con un'approfondita conoscenza dei modelli organizzativi e delle complessità gestionali, con una particolare attitudine manageriale orientata al *problem solving* in ambiti multidisciplinari, come risulta dalla valutazione per titoli e colloquio operata dalla Commissione regionale;

Dato atto che, a seguito della individuazione operata con decreto del Presidente della Regione, la Giunta Regionale, secondo il disposto dell'art. 2 comma 1 - primo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, procede alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., previa acquisizione da parte dell'interessato delle dichiarazioni di insussistenza di cause di

inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa rispetto all'incarico di Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Avezzano - Sulmona - L'Aquila;

DECRETA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di prendere atto che la Commissione regionale nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34/2019, come da nota prot. RA 226958/19 del 2.08.2019, ha trasmesso al Presidente della Giunta Regionale le due rose di idonei, una per l'Azienda U.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti ed una per l'Azienda U.S.L. Avezzano - Sulmona - L'Aquila, unitamente ai *curricula* dei candidati inseriti nelle rose nonché le relative schede di valutazione, affinché possa scegliere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2016, il candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire;
2. di approvare le risultanze del procedimento di valutazione compiuto dalla predetta Commissione regionale nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34/2019, in riferimento all'Azienda U.S.L. Avezzano - Sulmona - L'Aquila come riportato nella documentazione trasmessa con la citata nota prot. RA 226958/19 del 2.08.2019 e conservata agli atti;
3. di pubblicare la rosa di idonei con i relativi *curricula*, inseriti in ordine alfabetico, relativa all'Azienda U.S.L. Avezzano - Sulmona - L'Aquila, sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo;
4. di individuare, come previsto dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 171/2016, nell'ambito della rosa di idonei elaborata dalla Commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34/2019, quale Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Avezzano - Sulmona - L'Aquila, il Dott. Roberto Testa, in quanto presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire, avendo maturato una significativa ed articolata esperienza professionale nell'organizzazione dei servizi sanitari territoriali, con un'approfondita conoscenza dei modelli organizzativi e delle complessità gestionali, con una particolare attitudine manageriale orientata al *problem solving* in ambiti multidisciplinari come, risulta dalla valutazione per titoli e colloquio operata dalla Commissione regionale;
5. di dare atto che a seguito della designazione operata con il presente Decreto, la Giunta Regionale, secondo il disposto dell'art. 2 comma 1 – primo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, procede alla nomina del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Avezzano - Sulmona - L'Aquila, previa acquisizione da parte dell'interessato delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa rispetto all'incarico di Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Avezzano-Sulmona- L'Aquila.

L'Aquila, 06.08.2019

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio

DECRETO 06.08.2019, N. 52

Individuazione del Direttore Generale della A.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti. - D.Lgs. 171/2016, art. 2, comma 1.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, recante “Attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” e, in particolare, l’art. 2, comma 1, nella parte in cui prevede che la Commissione regionale di esperti a seguito della valutazione dei candidati propone al Presidente della Regione una rosa di candidati, nell’ambito dei quali viene scelto quello che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell’incarico da attribuire;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 256 del 7.5.2019 avente ad oggetto: “Conferimento incarichi di Direzione Generale delle Aziende UU.SS.LL. della Regione Abruzzo secondo le disposizioni del D.Lgs. 171/2016. Provvedimenti.”;

Dato atto che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 11 del 10 gennaio 2019, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n.171/2016, è stato avviato il procedimento di nomina dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. Avezzano-Sulmona-L’Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti approvando l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico, pubblicato sia sul sito istituzionale della Giunta della Regione Abruzzo sia sul BURAT serie speciale concorsi – n. 14 del 30/01/2019;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34 del 6.05.2019 è stata nominata, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 171, la Commissione regionale di esperti incaricata di effettuare la valutazione dei candidati a Direttore Generale delle Aziende sanitarie regionali Avezzano – Sulmona – L’Aquila e Lanciano – Vasto – Chieti da inserire nella rosa relativa ad ogni Azienda sanitaria regionale;
- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 331 dell’11.06.2019, in conformità ai pareri dell’Avvocatura Regionale (prot. 164680 PA 34/19 del 3.6.2019) e del Ministero della Salute-Direzione Generale delle Professioni e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale (prot. 0029617-P del 5.6.2019), è stata disposta la modifica del richiamato Avviso pubblico, approvato con D.G.R. n. 11/2019, e la riapertura dei termini di presentazione delle domande per la manifestazione di interesse al conferimento dell’incarico di Direttore Generale delle Aziende UU.SS.LL. Avezzano-Sulmona- L’Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti (BURAT – Ordinario - n. 23 del 12.06.2019);

Rilevato che, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 171/2016 e come precisato nella D.G.R. 256/2019, la selezione ad opera della Commissione regionale di esperti nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, non consiste in una procedura concorsuale ma in una procedura selettiva a carattere non comparativo, volta ad individuare i soggetti maggiormente idonei a ricoprire l’incarico;

Visti:

- il D.L. 30 aprile 2019, n. 35, recante “Misure emergenziali per il servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 25 giugno 2019, n. 60, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 2019, n. 152;

- la richiesta di parere, prot.0211054/19 del 17/07/2019, avanzata all'Avvocatura Regionale dal Servizio Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSN del Dipartimento per la Salute e il Welfare della G.R.A., in ordine alla corretta interpretazione della normativa applicabile alla procedura per la nomina dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL. Avezzano-Sulmona-L'Aquila e Lanciano-Vasto-Chieti;
- il parere prot.212144 PA 45/19 del 18/07/2019 con il quale l'Avvocatura Regionale ha condiviso l'interpretazione fornita dal citato Servizio Sistema Organizzativo e Risorse Umane del SSN del Dipartimento per la Salute e il Welfare, ossia che nel caso in esame debba essere applicato il diritto vigente al momento della pubblicazione dell'avviso di selezione;

Preso atto che con nota prot. RA 226958/19 del 2.08.2019, depositata agli atti, la Commissione regionale nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.34/2019 ha trasmesso al Presidente della Giunta Regionale le due rose di idonei, una per l'Azienda U.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti ed una per l'Azienda U.S.L. Avezzano - Sulmona - L'Aquila, unitamente ai *curricula* dei candidati inseriti nelle rose nonché le relative schede di valutazione, affinché possa scegliere, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 171/2016, il candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire;

Dato atto che, in base a quanto riportato nell'Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n. 11/2019:

- le rose di idonei vanno pubblicate sul sito Internet della Regione Abruzzo in ordine alfabetico;
- ciascuna rosa di candidati, i sensi dell'art. 2, comma 2, D.lgs. n. 171/2016, potrà essere utilizzata anche per il conferimento di ulteriori incarichi di direzione generale presso l'Azienda USL alla quale è riferita, nell'ipotesi di decadenza, dimissioni o mancata conferma del direttore nominato, purché i candidati successivamente prescelti risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di idonei e la stessa rosa sia relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente gli ultimi tre anni;
- le rose di candidati idonei alla nomina hanno la validità temporale di tre anni decorrenti dal giorno di approvazione;

Ritenuto di individuare, come previsto dall'art. 2, comma 1 - penultimo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, nell'ambito della rosa di idonei riferita all'Azienda U.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti, elaborata dalla Commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34/2019, quale Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti il Dott. Francesco Nicola Zavattaro, in quanto presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire, avendo maturato un'ampia e notevole esperienza gestionale nei diversi incarichi ricoperti in sistemi sanitari di diverse regioni e quale Direttore Generale di aziende sanitarie ed in particolare in Regione Abruzzo, dimostrando un esteso ventaglio di competenze, come risulta dalla valutazione per titoli e colloquio operata dalla Commissione regionale, in cui si rileva tra l'altro che, come riportato nel *curriculum*, i due incarichi di direzione generale dell'azienda ASL 02 della Regione Abruzzo ricoperti in passato non risultano consecutivi, essendo intervenuto un intervallo;

Dato atto che, a seguito della individuazione operata con decreto del Presidente della Regione, la Giunta Regionale, secondo il disposto dell'art. 2 comma 1 - primo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, procede alla nomina dei Direttori Generali delle Aziende UU.SS.LL., previa acquisizione da parte dell'interessato delle dichiarazioni di insussistenza di cause di

inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa rispetto all'incarico di Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti;

DECRETA

per le motivazioni specificate in premessa, che qui si intendono integralmente trascritte e approvate

1. di prendere atto che la Commissione regionale nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34/2019, come da nota prot. RA 226958/19 del 2.08.2019, ha trasmesso al Presidente della Giunta Regionale le due rose di idonei, una per l'Azienda U.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti ed una per l'Azienda U.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti, unitamente ai *curricula* dei candidati inseriti nelle rose nonché le relative schede di valutazione, affinché possa scegliere, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2016, il candidato che presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire;
2. di approvare le risultanze del procedimento di valutazione compiuto dalla predetta Commissione regionale nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34/2019, in riferimento all'Azienda U.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti come riportato nella documentazione trasmessa con la citata nota prot. RA 226958/19 del 2.08.2019 e conservata agli atti;
3. di pubblicare la rosa di idonei con i relativi *curricula*, inseriti in ordine alfabetico, relativa all'Azienda U.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti, sul sito internet istituzionale della Regione Abruzzo;
4. di individuare, come previsto dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 171/2016, nell'ambito della rosa di idonei elaborata dalla Commissione nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 34/2019, quale Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti, il Dott. Francesco Nicola Zavattaro, in quanto presenta requisiti maggiormente coerenti con le caratteristiche dell'incarico da attribuire, avendo maturato un'ampia e notevole esperienza gestionale nei diversi incarichi ricoperti in sistemi sanitari di diverse regioni e quale Direttore Generale di aziende sanitarie ed in particolare in Regione Abruzzo, dimostrando un esteso ventaglio di competenze, come risulta dalla valutazione per titoli e colloquio operata dalla Commissione regionale, in cui si rileva tra l'altro che, come riportato nel *curriculum*, i due incarichi di direzione generale dell'azienda ASL 02 della Regione Abruzzo ricoperti in passato non risultano consecutivi, essendo intervenuto un intervallo;
5. di dare atto che a seguito della designazione operata con il presente Decreto, la Giunta Regionale, secondo il disposto dell'art. 2 comma 1 – primo capoverso - del D.Lgs. 171/2016, procede alla nomina del Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti, previa acquisizione da parte dell'interessato delle dichiarazioni di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa rispetto all'incarico di Direttore Generale dell'Azienda U.S.L. Lanciano - Vasto - Chieti.

L'Aquila, 06.08.2019

Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio

DECRETO 06.08.2019, N. 53

Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati — Sostituzione del Referente per l'Ufficio dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza .



Il Presidente della Regione

Decreto n. 53

VISTA la L. 7 aprile 2017 n.47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati";

DATO ATTO che la prefata legge espressamente prevede, all'art.11, che :

- presso ogni Tribunale per i minorenni sia istituito un elenco dei tutori volontari, a cui possono essere iscritti privati cittadini, selezionati e adeguatamente formati, da parte dei Garanti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per l'infanzia e l'adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle;
- la stipula di appositi protocolli d'intesa tra i predetti Garanti per l'infanzia e l'adolescenza e i Presidenti dei tribunali per i minorenni, finalizzati a promuovere e facilitare la nomina dei tutori volontari;
- nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano in cui il Garante non sia stato nominato, all'esercizio di tali funzioni provvede temporaneamente l'Ufficio dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori, nonché degli enti locali, dei consigli degli ordini professionali e delle università;

ATTESO CHE, nelle more della designazione del Garante Regionale, con Decreto Presidenziale n.45 del 24.07.2017 il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, dr. Angelo Muraglia, è stato designato quale Referente regionale per l'attuazione della L.47/2017, stante la correlata richiesta dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'Adolescenza e la vacanza della posizione dirigenziale afferente il Servizio "Politiche per il benessere sociale", competente *rationae materiae*;

VISTA la nota prot.RA145621/19 del 16.05.2019 con la quale il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare ha richiesto la propria sostituzione nella qualità di Referente regionale per l'Ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, all'uopo indicando nel dr. Raimondo Pascale, dirigente ad interim del Servizio Politiche per il Benessere sociale, il sostituto adeguato all'assunzione del suindicato incarico;

RITENUTO opportuno - come già esplicitato dal Presidente della G.R. con nota prot.RA/151928/19 del 21.05.2019 - addivenire alla richiesta sostituzione, nel ruolo già più volte circostanziato di referente regionale ex L.47/2017, del Direttore di Dipartimento dr. Muraglia con il Dirigente di Servizio dr. Pascale;

DATO ATTO CHE il Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare, apponendo la sua firma sul presente provvedimento, sulla base della istruttoria effettuata dal Responsabile dell'Ufficio di Coordinamento, supporto e documentazione in ordine alla

regolarità tecnico- amministrativa ed alla legittimità del presente atto , attesta la conformità agli indirizzi, funzioni ed obiettivi assegnati al Dipartimento medesimo ;

DECRETA

1. di designare, quale Referente regionale per l'Ufficio dell'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza in sostituzione del dr. Angelo Muraglia - Direttore del Dipartimento per la Salute e il Welfare - il dr.Raimondo Pascale, dirigente ad interim del Servizio Politiche del Benessere sociale, incardinato nel prefato Dipartimento;
2. di notificare il presente provvedimento al dr. Angelo Muraglia ed al Dr. Raimondo Pascale;
3. di pubblicare il presente decreto sul B.U.R.A.T., ai sensi e per gli effetti della L.R. 51/2010.

L'AQUILA - 6 AGO, 2019


Il Presidente
Dr. Marco Marsilio

DECRETO 06.08.2019, N. 54

Nomina componenti Commissioni provinciali esaminatrici degli aspiranti raccoglitori di tartufi per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo.



*Il Presidente
Della Giunta Regionale*

DECRETO N. 54

VISTA la L.R. n. 66/2012 e s.m. e i. recante “Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo”;

VISTO l’art. 22 della sopra citata Legge che prevede la costituzione delle Commissioni Provinciali Esaminatrici degli aspiranti raccoglitori di tartufi e che tali Commissioni restino in carica per la durata di ogni legislatura;

VISTO il provvedimento recante “Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali” approvato con Delibera di G.R. n° 381 del 27 maggio 2013 e pubblicata sul B.U.R.A. ordinario n° 24 del 26 giugno 2013;

CONSIDERATO che, con la cessazione della precedente legislatura, l’incarico delle Commissioni di cui sopra, costituite con il D.P.G.R. n°70/2014, decade e risulta pertanto necessario provvedere alla nomina di nuove Commissioni afferenti alla costituzione della subentrata legislatura;

PREMESSO che, con la Determinazione Dirigenziale n. DPD026/157 del 03/06/2019 che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, il Dirigente del Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca definisce la “*Nomina dei componenti delle commissioni provinciali esaminatrici degli aspiranti raccoglitori di tartufi per le province di Chieti, L’Aquila, Pescara e Teramo*” ai sensi del comma V art.22 della L.R. 66/2012;

RITENUTO che, pertanto, sussistono le condizioni per la nomina delle Commissioni esaminatrici degli aspiranti raccoglitori di tartufi per le province di Chieti, l’Aquila, Pescara e Teramo, ai sensi della L.R. n. 66/2012 e del provvedimento recante “Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali”;

RITENUTO che il Dirigente del Servizio Territoriale per l’Agricoltura Abruzzo Sud e il Direttore del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento;

D E C R E T A

- di nominare le Commissioni esaminatrici degli aspiranti raccoglitori di tartufi per le province di Chieti, l'Aquila, Pescara e Teramo, così come di seguito specificate:

Provincia di Chieti:

- **Presidente:** Col. Nevio Savini, Comandante Provinciale del Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti, o suo delegato;
- **Segretario:** App. Sc. Profenna Daniela del Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti;
- **Funzionario tecnico** del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: Dott.ssa Giovanna Lanciano;
- **Esperto micologo** designato dal Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di L'Aquila: Perito Micologo Bevilacqua Enzo
- **Rappresentanti delle Associazioni Tartufai** riconosciute: Sig. Mancini Panfilo e Sig. Primavera Fabrizio;

Provincia di L'Aquila:

- **Presidente:** Ten. Col. Antonio Renato Rampini, delegato del Comandante Provinciale del Gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila, o suo ulteriore delegato;
- **Segretario:** Brig.ca. Lepidi Giampiero del Gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila;
- **Funzionario tecnico** del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: Dott. Francesco Contu;
- **Esperto micologo** designato dal Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di L'Aquila: Dott.ssa Marina Di Pompeo;
- **Rappresentanti delle Associazioni Tartufai** riconosciute: Sig. Di Felice Novello e Sig. Pignatelli Gaetano;

Provincia di Pescara:

- **Presidente:** Col. Giancarlo D'Amato, Comandante Provinciale del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, o suo delegato;
- **Segretario:** App. Sc. Cutracci Alessia del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara;
- **Funzionario tecnico** del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: Dott. Cataldo De Palma;
- **Esperto micologo** designato dal Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di L'Aquila: Perito Micologo Di Giulio Zelindo;
- **Rappresentanti delle Associazioni Tartufai** riconosciute: Sig. D'Alessandro Leo e Sig. De Fabritiis Gianni;

Provincia di Teramo:

- **Presidente:** Col. Gualberto Mancini, Comandante Provinciale del Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo, o suo delegato;
- **Segretario:** L.gt. Palumbo Giovanni del Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;

- **Funzionario tecnico** del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: Dott. Gaetano Di Giuseppe;
- **Esperto micologo** designato dal Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di L'Aquila: Prof. Nicola Olivieri;
- **Rappresentanti delle Associazioni Tartufai** riconosciute: Sig. Scaramazza Luciano e Sig. Schiappa Giovanni;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri presenti o futuri a carico del bilancio regionale;

- di ritenere parte integrante e sostanziale del presente decreto l'allegata Determinazione Dirigenziale n. DPD026/157 del 03/06/2019;

- il presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

L'AQUILA li 06 AGO. 2019

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
Marco MARSILIO

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD026/157 DEL 03/06/2019DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO SUDUFFICIO **INDENNITÀ E PAGAMENTI COMPENSATIVI, FUNGHI E TARTUFI**
VIA ASINIO HERIO N. 75 – 66100 CHIETIOGGETTO L.R. n. 66/2012 e s.m. e i. "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo". Nomina dei componenti delle Commissioni provinciali esaminatrici degli aspiranti raccoglitori di tartufi per le province di Chieti - L'Aquila - Pescara - Teramo.**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

VISTA la L. n. 752 del 16/12/1985 "Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo";

VISTA la L.R. n. 66 del 21/12/2012 e s.m. e i. "Norme in materia di raccolta, commercializzazione, tutela e valorizzazione dei tartufi in Abruzzo", e in particolare l'art. 22 "Autorizzazione alla raccolta-Esami-Commissioni provinciali-Tesserino" il quale prevede la costituzione di Commissioni provinciali deputate a svolgere gli esami per l'accertamento dell'idoneità alla raccolta dei tartufi degli aspiranti raccoglitori, ai fini del rilascio degli appositi tesserini, e ne stabilisce anche le modalità di costituzione;

VISTO il provvedimento recante "Criteri per il riconoscimento delle associazioni tartufigole regionali" approvato con Delibera di G.R. n. 381 del 27/05/2013;

CONSIDERATO che, con la Deliberazione di Giunta regionale n. 65 del 09/02/2018, gli adempimenti di competenza regionale in materia di funghi e tartufi sono stati affidati al "Servizio Territoriale per l'Agricoltura Abruzzo Sud – Ufficio Indennità e pagamenti compensativi, Funghi e Tartufi";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 22 comma 5 della L.R. 66/2012, ciascuna Commissione deve essere definita con Determinazione Dirigenziale del Servizio competente in materia, e composta da:

- Il Comandante provinciale dell'ex C.F.S., ora "Gruppo Carabinieri Forestale", o suo delegato, con funzione di Presidente;
- Un funzionario tecnico dell'ex "Direzione Politiche Agricole" della Giunta regionale, ora "Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca", o delegato designato dal Dirigente del Servizio competente;
- Un funzionario, o equivalente, con funzione di segretario, nominato dal Presidente;
- Due rappresentanti per ciascuna provincia delle Associazioni di tartufai riconosciute dalla Regione Abruzzo, la cui nomina è regolamentata con atto del "Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca" della Giunta regionale;
- Un esperto micologo proposto dal Laboratorio di Micologia dell'Università dell'Aquila di riconosciuta competenza nel settore;

CONSIDERATO che il citato art. 22 al IV comma prevede che le Commissioni provinciali esaminatrici restino in carica per la durata di ogni legislatura, e che, pertanto, con la cessazione di questa, decade l'incarico delle Commissioni di cui sopra costituite con Decreto di G.R. n° 70/2014, e risulta necessario provvedere alla nomina delle nuove Commissioni afferenti alla subentrata legislatura;

CONSIDERATO che il Comando Regionale Carabinieri Forestale "Abruzzo e Molise" con nota prot. N. 5667 del 19/04/19 (allegato 1) ha comunicato i nominativi dei facenti funzione di Presidente per le quattro Commissioni provinciali;

CONSIDERATO che i Comandanti/delegati dei Gruppi Carabinieri Forestale in qualità di Presidenti delle Commissioni provinciali hanno comunicato, ognuno per la provincia di competenza, i nominativi dei facenti funzione di Segretario con le seguenti note:

- Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti prot. N. 4679 del 07/05/2019 (allegato 2)
- Gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila prot. N. 4984 del 07/05/2019 (allegato 3)
- Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo prot. N. 4811 del 10/05/2019 (allegato 4)
- Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara prot. N. 3556 del 30/05/2019 (allegato 5)

CONSIDERATO che il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di L'Aquila con nota prot. 2019-UNAQMES-0001919 del 26/04/19 (allegato 6) ha comunicato i nominativi degli esperti micologi per le quattro Commissioni provinciali;

CONSIDERATO che le Associazioni Tartuficole riconosciute hanno definito i nominativi dei loro rappresentanti quali componenti delle Commissioni provinciali nel numero di due per provincia, e che tali nominativi risultano dal documento sottoscritto da parte di tali Associazioni, e allegato al Verbale della riunione del 17/04/2019 (Prot. RA/126956 del 29/04/2019) redatto da questo Servizio (allegato 7);

VISTA la nota prot. RA/164354/19 del 03/06/19 con la quale il Dirigente del Servizio Territoriale Abruzzo Sud ha designato i nominativi dei componenti delle Commissioni provinciali facenti funzione di Funzionario tecnico del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca (allegato 8);

DETERMINA

per i motivi esposti in narrativa, che si intendono qui integralmente riportati:

- **di nominare** le Commissioni provinciali esaminatrici degli aspiranti raccoglitori di tartufo per le province di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo, così come di seguito specificato:

Provincia di Chieti:

- **Presidente:** Col. Nevio Savini, Comandante Provinciale del Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti, o suo delegato;
- **Segretario:** App. Sc. Profenna Daniela del Gruppo Carabinieri Forestale di Chieti;
- **Funzionario tecnico** del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: Dott.ssa Giovanna Lanciano;
- **Esperto micologo** designato dal Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di L'Aquila: Perito Micologo Bevilacqua Enzo
- **Rappresentanti delle Associazioni Tartufai** riconosciute: Sig. Mancini Panfilo e Sig. Primavera Fabrizio;

Provincia di L'Aquila:

- **Presidente:** Ten. Col. Antonio Renato Rampini, delegato del Comandante Provinciale del Gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila, o suo ulteriore delegato;
- **Segretario:** Brig.ca. Lepidi Giampiero del Gruppo Carabinieri Forestale di L'Aquila;
- **Funzionario tecnico** del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: Dott. Francesco Contu;
- **Esperto micologo** designato dal Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di L'Aquila: Dott.ssa Marina Di Pompeo;
- **Rappresentanti delle Associazioni Tartufai** riconosciute: Sig. Di Felice Novello e Sig. Pignatelli Gaetano;

Provincia di Pescara:

- **Presidente:** Col. Giancarlo D'Amato, Comandante Provinciale del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara, o suo delegato;
- **Segretario:** App. Sc. Cutracci Alessia del Gruppo Carabinieri Forestale di Pescara;
- **Funzionario tecnico** del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: Dott. Cataldo De Palma;
- **Esperto micologo** designato dal Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di L'Aquila: Perito Micologo Di Giulio Zelindo;
- **Rappresentanti delle Associazioni Tartufai** riconosciute: Sig. D'Alessandro Leo e Sig. De Fabritiis Gianni;

Provincia di Teramo:

- **Presidente:** Col. Gualberto Mancini, Comandante Provinciale del Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo, o suo delegato;
- **Segretario:** L.gt. Palumbo Giovanni del Gruppo Carabinieri Forestale di Teramo;

- **Funzionario tecnico** del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca: Dott. Gaetano Di Giuseppe;
- **Esperto micologo** designato dal Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di L'Aquila: Prof. Nicola Olivieri;
- **Rappresentanti delle Associazioni Tartufai** riconosciute: Sig. Scaramazza Luciano e Sig. Schiappa Giovanni;

di rinviare a successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale la costituzione delle Commissioni provinciali esaminatrici degli aspiranti raccoglitori di tartufi, ai sensi del comma IV dell'art. 22 della L.R. 66/2012;

di ribadire che le suddette Commissioni rimangono in carica per la durata della presente legislatura;

di autorizzare la pubblicazione del presente atto sul sito web della Regione Abruzzo nella Sezione Agricoltura Sviluppo Rurale - Produzioni Agroalimentari - Tartufi e nella sezione "Amministrazione trasparente";

di dare atto che la pubblicazione della presente determinazione ha valore di notifica agli interessati;

di ritenere parte integrante del presente provvedimento i seguenti allegati: prot. N. 5667 del 19/04/2019 (allegato 1) - prot. N. 4679 del 07/05/2019 (allegato 2) - prot. N. 4984 del 07/05/2019 (allegato 3) - prot. N. 4811 del 10/05/2019 (allegato 4) - prot. N. 3556 del 30/05/2019 (allegato 5) - prot. N. 2019-UNAQMES-0001919 del 26/04/2019 (allegato 6) - prot. N. RA/126956 del 29/04/2019 (allegato 7) – prot. RA/164354 del 03/06/2019.

L'Estensore

Dott. Agr. Silvia Obici

F.to Elettronicamente

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott. Agr. Gabriele DE LAURENTIIS

F.to Elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dott. Fausto FANTI

F.to Digitalmente

Carta n.: 7420047200009346

Rilasciata da: Aruba S.p.a.

DECRETO 09.08.2019, N. 55

Definizione dei criteri di riparto dello spazio di stazionamento taxi interno allo scalo dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo fra i Comuni aventi titolo ai sensi dell'art. 14. co. 8 del D. Lgs. 422/1997. Esercizio del potere sostitutivo previsto dall'art. 14 co. 8, ult. capoverso del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 a seguito della mancata Intesa fra i Comuni di Chieti e di Pescara.



*Il Presidente
della Giunta Regionale*

DECRETO N. 55

DEL - 9 AGO. 2019

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO

CHE la Regione Abruzzo è servita da un aeroporto aperto al traffico civile denominato "Aeroporto internazionale d'Abruzzo" situato per il 70,11% nel territorio del Comune di Pescara e per il 29,89% nel territorio del Comune di San Giovanni Teatino (Ch);

CHE all'interno delle aree a uso pubblico del predetto aeroporto sono state individuati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile degli spazi appositamente dedicati al servizio taxi (Ord. ENAC 2/2015);

CHE la legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea" prevede:

1) all'art. 2 co. 1 e 2 che "Il servizio di taxi ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone; si rivolge ad una utenza indifferenziata; lo stazionamento avviene in luogo pubblico; le tariffe sono determinate amministrativamente dagli organi competenti, che stabiliscono anche le modalità del servizio; il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale. 2. All'interno delle aree comunali o comprensoriali di cui al comma 1 la prestazione del servizio è obbligatoria. Le regioni stabiliscono idonee sanzioni amministrative per l'inosservanza di tale obbligo".

2) all'art. 11 co. 2 che "Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4" ossia la possibilità che "per le zone caratterizzate da intensa conurbazione le regioni possono stabilire norme speciali atte ad assicurare una gestione uniforme e coordinata del servizio nel rispetto delle competenze comunali";

CHE l'art. 14 co. 8 del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 stabilisce che "per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade. I comuni interessati, d'intesa disciplinano le tariffe, le condizioni di trasporto e di svolgimento del servizio, ivi compresa la fissazione del numero massimo di licenze che ciascun comune può rilasciare proporzionalmente al bacino di utenza aeroportuale. Nel caso di mancata intesa tra i comuni provvede il Presidente della Regione, sentita la commissione consultiva regionale di cui all'art. 4 della legge 15 gennaio 1992, n. 21";

CHE l'art. 8 dell'Ordinanza Enac n. 2/2015 recante "Circolazione dei veicoli in area lato città (land side)" stabilisce che "all'interno delle aree a uso pubblico dell'Aeroporto internazionale d'Abruzzo sono autorizzati ad effettuare il servizio di piazza, sia in entrata che in uscita dallo scalo, i titolari di licenza taxi iscritti negli appositi elenchi delle città capoluogo della regione Abruzzo, delle relative Province e del Comune di San Giovanni Teatino sul cui territorio insiste parte dello scalo aereo, come stabilito dall'art. 14 del D.lgs. n. 422/97";

DATO ATTO CHE al fine di dare applicazione alla disposizione di legge di cui all'art. 14, co. 8 del D.lgs 422/97, il Comune di Chieti ha inteso verificare la possibilità di addivenire alla prescritta Intesa con gli altri Comuni: L'Aquila, Teramo, Pescara e San Giovanni Teatino (Ch), in modo da regolamentare il servizio taxi e gli spazi ad esso dedicati presso l'aeroporto e consentire, pertanto, anche agli operatori teatini di svolgere l'attività, sino a quel momento loro esclusa;

CHE, in particolare, il Comune di Chieti ha indetto, con nota prot.n. 74270 del 4 dicembre 2017, una conferenza di servizi recante ad oggetto "Aeroporto d'Abruzzo – Stalli di sosta TAXI – Convocazione conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 e seguenti della Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i. – Intesa prevista dal comma 8 dell'art. 14 del D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 per la definizione e regolamentazione dell'area riservata alla sosta dei taxi all'interno dell'Aeroporto" a cui ha invitato i Comuni interessati nonché l'Enac, la Saga Spa (la società che gestisce l'aeroporto) e la Regione Abruzzo;

CHE, con atto prot. n. 28330 del 3 maggio 2018, il responsabile unico del procedimento del Comune di Chieti, a seguito delle riunioni del 14.12.2017, del 25.01, 21.02 e 20.04.2018, ha determinato la mancata intesa ovvero la conclusione negativa del procedimento di Conferenza di Servizi;

CHE dagli atti della conferenza si evince che:

- 1) il Comune di Chieti ha formulato uno schema di protocollo di intesa con cui, nel regolamentare il servizio, ha indicato una ripartizione degli stalli disponibili in base al quale nove sarebbero stati destinati al Comune di Pescara, tre al Comune di Chieti e uno al Comune di San Giovanni Teatino;
- 2) il Comune di L'Aquila ha comunicato di non partecipare perché gli esercenti del servizio taxi di L'Aquila si sono dichiarati non interessati allo svolgimento del servizio aeroportuale – verbale conf. 25 gennaio;
- 3) il Comune di Teramo, nel rappresentare che l'organico è composto di tre licenze taxi attive, ha comunicato che in linea di massima non c'era interesse specifico da parte degli operatori ad aderire all'intesa pur riservandosi di esprimere un parere definitivo – verbale conf. 21 febbraio;
- 4) il Comune di Pescara ha presentato una nota di osservazioni allegata al verbale della conferenza del 21 febbraio 2018, sostenendo che la ripartizione degli stalli avrebbe dovuto essere preceduta da un'analisi istruttoria propedeutica all'attuazione dell'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/1997 e da uno studio specifico che avesse analizzato il numero complessivo dei titolari delle licenze taxi operanti nei territori dei singoli Comuni, rispetto all'entità numerica media e giornaliera dello specifico mercato della domanda (...). Inoltre il Comune di Pescara ha fatto presente che, nelle more di detti adempimenti era possibile ritenere, conformemente alla disposizione di cui all'art. 11 della L.21/92 in materia di prelevamento dell'utenza, che i titolari di licenza taxi del Comune di Chieti potessero accedere all'aeroporto per svolgere servizi esclusivamente su impegno – prenotazione da parte dell'utenza;
- 5) il Comune di San Giovanni Teatino non ha partecipato;

CHE a seguito della mancata intesa, il Comune di Chieti ha sollecitato l'intervento sostitutivo del Presidente della Regione ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/97 (nota dell'8 giugno 2018 –prot.n. 36978/2018, assunto al protocollo della Regione al n. RA/0165694/18 dell'11 giugno 2018);

CHE con Delibera della Giunta Regionale n. 637 dell'8.08.2018 è stata nominata la Commissione regionale prevista dall'art. 7 bis della L.R. 124/1998, successivamente aggiornata con DD. 74/DPE del 9.07.2019;

CHE la Commissione si è riunita il 10 e 19 settembre, il 4 ottobre 2018 nonché il 5 giugno e il 31 luglio 2019 e che, in particolare, nella riunione del 10 settembre ha deciso di audire i Comuni interessati ai sensi dell'art. 14 co. 8 del D.lgs 422/97 nonché l'Enac e la società che gestisce l'aeroporto - Saga spa;

CHE, durante la riunione del 19 settembre 2018 (a cui non hanno partecipato i Comuni di L'Aquila, Teramo e San Giovanni Teatino), le amministrazioni di Pescara e Chieti hanno sostanzialmente ribadito le posizioni espresse in precedenza durante i lavori della Conferenza di Servizio indetta dal Comune di Chieti;

CHE nello specifico il Comune di Chieti ha chiesto che fossero destinati ai propri operatori due stalli dei dieci possibili mentre il Comune di Pescara ha ribadito che l'unica modalità possibile per gli operatori di Chieti fosse collegata alla prenotazione /impegno;

CHE, a sostegno della sua posizione, il Comune di Chieti ha rappresentato:

- 1) che il diritto degli operatori teatini di poter svolgere il servizio presso l'aeroporto è riconosciuto esplicitamente dalla legge, dal momento che l'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/97, stabilisce che sono autorizzati ad effettuare il servizio i titolari di licenze rilasciate dai Comuni capoluogo di regione e di provincia nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade.
- 2) che il servizio taxi, per legge, non può prescindere dallo stallo, dal momento che la legge 21/92 prevede quale elemento costitutivo del servizio stesso un posto di stazionamento in luogo pubblico;

3) che la vicinanza territoriale del Comune di Chieti (posta a 18 km dallo scalo) non può non avere un peso nell'ambito di una visione comprensoriale del servizio di collegamento con l'aeroporto, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 co. 4 della L.21/92;

CHE, a sostegno della propria posizione, il Comune di Pescara ha rappresentato che:

- 1) riconoscere ai tassisti teatini un'area all'interno dell'aeroporto il cui territorio ricade per la gran parte nel Comune di Pescara si pone in violazione della norma che disciplina la modalità di servizio di piazza che fa obbligo di prelevare l'utente ovvero l'iniziare il servizio all'interno dell'area comunale o comprensoriale;
- 2) il 90% dei passeggeri in arrivo nell'aeroporto Internazionale d'Abruzzo è diretto verso la città di Pescara;

EVIDENZIATO CHE, già nel 2013, il Presidente *pro tempore* della Regione Abruzzo aveva esercitato il potere sostitutivo di cui all'ultimo capoverso dell'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/97 attraverso il decreto n. 58 del 2.08.2013;

CHE il decreto stabiliva:

- 1) l'individuazione del bacino di traffico dell'aeroporto d'Abruzzo costituito dall'insieme dei comuni di Pescara, Chieti, San Giovanni Teatino;
- 2) l'assegnazione all'interno dell'aeroporto di nove posti al Comune di Pescara, tre posti al Comune di Chieti ed uno al Comune di San Giovanni Teatino;
- 3) la garanzia dell'accesso all'interno dell'aeroporto per gli operatori titolari di licenze taxi dei Comuni di L'Aquila e Teramo;
- 4) il rinvio ai comuni della disciplina uniforme nel bacino aeroportuale;

CHE detto decreto è stato impugnato dal Consorzio Tassisti Pescara (CO.TA.PE), nonché dal Comune di Pescara ed è stato annullato con sentenza Tar-Pescara n. 363/2014, in particolare perché il potere sostitutivo può essere esercitato purché si abbia riscontro e constatazione del perdurante inadempimento da parte degli enti tenuti a provvedere (i Comuni) e che agli enti da sostituire sia consentito di interloquire ed eventualmente provvedere direttamente agli adempimenti a cui sono tenuti - constatazione che il Giudice non ha ritenuto verificata nel procedimento di adozione del decreto presidenziale;

CHE anche alla luce di quanto emerso durante le riunioni della Commissione consultiva regionale, è stata formulata una proposta di Intesa avente ad oggetto l'individuazione di criteri di riparto con applicazione degli stessi ai fini della loro assegnazione dei posti ai Comuni interessati;

CHE detta proposta, in cui sono presenti elementi di novità rispetto alla soluzione del Comune di Chieti, è stata infine trasmessa, unitamente alla relazione illustrativa, ai Comuni di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo e San Giovanni Teatino con nota pec del 18 giugno 2019, integrata con nota prot. n. RA/215010/19 del 24.06.2019, precisando che, qualora entro il 5 luglio 2019, i Comuni non fossero arrivati all'Intesa e/o in caso di silenzio rispetto alla stessa, sarebbe stato attivato il potere sostitutivo del Presidente della Regione previsto dalla normativa;

CHE alla proposta ha aderito soltanto il Comune di Chieti con nota del 1.07.2019 - Prot.n. GE 2019/0046352, assunta al protocollo della Regione n. RA/0193861/19 del 02.07.2019;

RITENUTO, alla luce delle sopra esposte premesse e considerazioni, che sussistono gli elementi di fatto e di diritto per l'attivazione del potere sostitutivo del Presidente della Regione ai sensi dell'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/97, in ragione dell'Intesa non raggiunta sulla proposta da ultimo trasmessa;

EVIDENZIATO CHE dagli atti risulta che la mancata intesa tra i Comuni di Pescara e di Chieti verte, in particolare, su quanto contenuto al primo capoverso dell'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/97, nella parte in cui stabilisce che *"per i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, ferme restando le competenze degli enti gestori, sono autorizzati ad effettuare servizio di piazza i titolari di licenze per servizio taxi rilasciate dai comuni capoluogo di regione e di provincia nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade"*, disposizione che i predetti Comuni intendono applicare in maniera differente secondo le posizioni sopra rappresentate;

RITENUTO CHE, nel caso *de quo*, il Presidente della Regione, nell'ambito del potere di cui all'art. 14 co. 8, ultimo capoverso, del D.lgs. 422/97, debba esprimersi e provvedere preliminarmente sulla predetta questione e successivamente indicare i criteri di distribuzione degli spazi, al fine di consentire a competenti enti una ordinata organizzazione del servizio;

CONSIDERATO CHE l'art. 2 (*Servizio Taxi*) della L.21/92 stabilisce, fra gli altri requisiti, che il servizio taxi si rivolge ad un'utenza indifferenziata e che lo stazionamento avviene in luogo pubblico individuato dai Comuni ovvero dalle autorità competenti in materia di circolazione negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari;

CHE l'area di stazionamento è pertanto essenziale e connaturata a questo particolare servizio di trasporto pubblico non di linea;

CHE la disciplina in materia di taxi è stata oggetto, con specifico riguardo ai servizi di collegamento con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile, di un successivo intervento normativo (contenuto nell'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/1997) che si pone, rispetto alla legge quadro (L. 21/92), come *lex specialis* giacché stabilisce che, per detti collegamenti, sono autorizzati ad effettuare il servizio taxi, all'interno delle aree aeroportuali, non solo i tassisti del Comune (o dei Comuni) su cui insiste l'aeroporto (come nella disciplina generale), ma anche quelli le cui licenze sono state assegnate dal capoluogo di Regione e di Provincia;

CHE lo specifico richiamo alle condizioni dettate dall'autorità aeroportuale, competente a regolare le aree aeroportuali, consente di ritenere che, per detta autorità, i titolari delle licenze rilasciate dai Comuni elencati nella norma siano autorizzati *ex lege* ad effettuare servizio di piazza e pertanto a servirsi dell'area di stazionamento individuata per tale scopo;

RITENUTO, in considerazione di quanto sin qui prospettato, che l'autorizzazione ad effettuare il servizio taxi, secondo la normativa vigente (L.21/92), non possa prescindere da un luogo pubblico di stazionamento che viene stabilito dai Comuni nell'ambito del loro territorio (o di comune accordo in ambito più ampio e comprensoriale) oppure, rispetto all'area interna agli aeroporti, dalle competenti autorità le quali, d'altro canto, alla luce dell'art. 14 co. 8 D.lgs. 422/97, devono riservarlo non solo ai titolari di licenza rilasciata dal Comune sul cui territorio esso insiste ma, altresì, anche ai titolari delle licenze dei Comuni ivi tassativamente individuati: capoluogo di Regione e di Provincia;

EVIDENZIATO CHE la modalità riferita e proposta dal Comune di Pescara relativamente alla possibilità di servire l'utenza dietro prenotazione è una modalità che la normativa quadro prevede in via ordinaria: l'art. 2 co. 1 della L. 21/92 stabilisce, infatti, che il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale o comprensoriale. Come chiarito anche dalla Corte di Cassazione le predette condizioni si pongono in termini disgiuntivi e alternativi, sicché il tassista chiamato da un luogo che non rientra nel territorio di competenza ben può prestare servizio, purché la prestazione dal proprio comune al luogo del prelevamento (fuori comune) non sia gratuita e sia esclusiva (cfr. Cass. Civ. sez. II sent. 22296 del 2.11.2010);

CHE, di conseguenza, ritenere che, anche nell'ambito aeroportuale, possa trovare applicazione la modalità (impegno/prenotazione) che la normativa quadro già prevede in via ordinaria, significherebbe privare di efficacia la norma speciale dettata dall'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/1997;

RITENUTO, PERTANTO, che l'autorizzazione ad effettuare il servizio taxi prevista dall'art. 14 co. 8 comporta l'individuazione di un'area di stazionamento da riconoscersi ai titolari delle licenze per servizio taxi rilasciate dai Comuni capoluogo di Regione, di Provincia nonché dal Comune o dai Comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade;

CHE ALTRESÌ l'ambito di applicazione della norma sopracitata circoscrive detta autorizzazione al servizio taxi necessario a garantire i collegamenti con gli aeroporti aperti al traffico aereo civile e che detta finalizzazione debba essere tenuta nella dovuta considerazione in relazione alle modalità di esercizio del servizio autorizzato con indicazione pertanto anche di possibili itinerari predeterminati;

CHE, pertanto, i tassisti che effettuano servizio presso l'aeroporto dovranno, nello svolgimento dello stesso, essere riconoscibili, così come facilmente identificabile deve essere il servizio da svolgere in ambito aeroportuale, attraverso idonei avvisi e cartelli anche a bordo dell'autovettura;

EVIDENZIATO, tuttavia, CHE, fermo restando la competenza e l'autonomia dei Comuni di addivenire, in ogni tempo, ad un'organizzazione del servizio taxi di area vasta ai sensi dell'art. 5 bis co. 1 bis della L.21/92, si ritiene di individuare alcuni criteri ai fini di consentire la distribuzione, in termini di licenze da assegnare, fra tutti i Comuni aventi diritto;

CHE a seguito dei lavori comunicati dall'Enac e dalla Saga spa, l'area di stazionamento destinata al servizio taxi è costituita da due spazi antistanti gli accessi all'aeroporto che possono contenere, a regime, un numero limitato di autovetture (max 10);

RITENUTO CHE, per la distribuzione e assegnazione del numero di licenze sia opportuno e rispondente a principi di equità e trasparenza prevedere un algoritmo che prenda in considerazione tutti gli aventi titolo, così come indicati nell'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/1997, tenendo pertanto conto:

- a) della popolazione riferita a ciascun Comune;
- b) del numero di licenze taxi attive in ciascun Comune;
- c) della percentuale di territorio comunale su cui insiste l'aeroporto;

RITENUTO di dover attribuire a ciascun criterio un peso percentuale, riconoscendo il peso maggior al numero di abitanti, pari al 40% del totale; e un peso del 30% rispettivamente al criterio legato alla parte di territorio comunale su cui insiste l'aeroporto e al numero di licenze attive presso ciascun Comune (tabella allegato A);

VISTA la tabella allegata n. 1) dalla quale si evince che, sulla base dei dati al 1.01.2018 e dagli atti d'ufficio, la distribuzione delle licenze/veicoli è, con arrotondamento per eccesso e difetto all'unità, di:

L'Aquila = 1 posto

Teramo = 1 posto

San Giovanni Teatino = 1 posto

Chieti = 1 posti

Pescara = 6 posti

PRESO ATTO CHE i Comuni di L'Aquila, Teramo e San Giovanni Teatino non hanno manifestato interesse all'assegnazione del posto sia in sede di Conferenza dei Servizi indetta dal Comune di Chieti, sia a seguito dell'invito loro trasmesso a partecipare alla seduta della Commissione il 19 settembre 2018, sia, infine, non dando riscontro alla sopra citata nota pec del 18 giugno 2019 integrata con nota prot. n. RA/215010/19 del 24.06.2019;

RITENUTO DI dover ridistribuire, sulla base dei medesimi criteri, i tre posti non assegnati ai predetti Comuni, fermo restando il riconoscimento in capo ai titolari delle licenze rilasciate da questi ultimi di poter accedere nell'area aeroportuale;

VISTA la tabella allegata n. 2) dalla quale si evince che, sulla base dei dati e dagli atti d'ufficio, la distribuzione delle licenze/veicoli per gli spazi non assegnati ai predetti Comuni è di:

Chieti = 1 posto

Pescara = 2 posti

RITENUTO inoltre stabilire, in ragione della finalizzazione prevista dall'art. 14, co. 8 del D.lgs. 422/97, in ordine alla caratteristica del servizio taxi aeroportuale, che i tassisti che intendano operare a servizio dell'aeroporto ed accedere pertanto negli spazi loro assegnati devono, per tutto il turno di ambito aeroportuale:

a) munirsi ed esporre sul parabrezza e sul lunotto posteriore apposito contrassegno indicante la titolarità a svolgere il servizio presso l'aeroporto nonché il turno di servizio ATTIVO/NON ATTIVO. Tale CONTRASSEGNO è predisposto dal gestore aeroportuale e deve indicare il logo dell'aeroporto il numero di licenza e il Comune competente;

b) installare appositi apparecchi tassametrici con rilascio di ricevuta e apparecchi idonei a consentire il pagamento con bancomat, carte di credito ecc.

c) esporre in modo ben visibile un cartello redatto in italiano ed in inglese indicante le tariffe applicabili;

CONSIDERATO CHE i Comuni di Pescara e di Chieti hanno adottato il medesimo sistema tariffario (rispettivamente DGC n. 728 del 6.11.2012 e DGC n. 1643 del 19.09.2013);

VISTO il parere favorevole espresso sulla proposta dalla Commissione regionale consultiva nella seduta del 31 luglio 2019 ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 bis e 7 ter della L.R. 124/1998 e s.m.i.;

VISTA la normativa e gli atti amministrativi sopra richiamati;

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

DATO ATTO che il Direttore regionale del Dipartimento Infrastrutture e Trasporti ha attestato la legittimità e la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi degli artt. 23 della L.R. 77/1999;

Tutto ciò premesso, considerato e di seguito integralmente richiamato;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto è reso nell'esercizio del potere sostitutivo riconosciuto al Presidente della Regione, ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 14 co. 8 del D.lgs. 422/97 in ragione dell'intesa non raggiunta fra i Comuni di Pescara e di Chieti con riguardo allo svolgimento del servizio pubblico di piazza (taxi) presso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo, con sede a Pescara, in via Tiburtina Valeria.

2. Il presente decreto è adottato a seguito del parere della Commissione consultiva regionale in materia di autoservizi pubblici non di linea di cui all'art. 7bis della L.R. 124/1998 e s.m.i.

Art. 2

(Criteri generali di distribuzione area di stazionamento pubblico interno all'aeroporto)

1. In attuazione dell'art. 14 co. 8 D.lgs. 422/97, i titolari di licenza taxi rilasciata dai Comuni di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo e San Giovanni Teatino, nel numero e alle condizioni di cui ai successivi articoli, sono autorizzati a svolgere il servizio di piazza presso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo per i collegamenti in entrata e in uscita dall'aeroporto e ad essi è riconosciuto l'utilizzo dell'area di stazionamento individuata dall'ente competente in materia di viabilità utilizzo e circolazione all'interno delle aree aeroportuali.
2. Ai fini dell'individuazione del numero di licenze che ciascun Comune di cui al precedente comma può attribuire al servizio aeroportuale, in relazione alla capienza dello spazio di stazionamento, si tiene conto:
 - a) della popolazione riferita a ciascun Comune (al 1° gennaio dell'anno di riferimento) a cui deve riconoscersi un peso percentuale pari al 40%;
 - b) della porzione di territorio comunale su cui insiste l'aeroporto a cui deve riconoscersi un peso percentuale del 30%.
 - c) del numero di licenze taxi attive in ciascun Comune con peso percentuale pari al 30%;Sulla base di questi criteri e dei pesi percentuali così stabiliti la ripartizione avviene seguendo l'algoritmo come espresso nella tabella allegata A.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 3, i Comuni possono d'intesa aggiungere requisiti legati alla qualità o modalità del servizio, ripartendo i pesi percentuali, nel rispetto delle proporzioni dei valori attribuiti a ciascun requisito.

Art. 3

(Assegnazione degli spazi a seguito della mancata intesa)

1. Al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, lo spazio assicurato allo stazionamento dei taxi dall'ente gestore dell'aeroporto, che provvede ad idonea segnaletica, viene ripartito fino al massimo delle dieci vetture/licenze che può contenere.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, a ciascun Comune legittimato ai sensi dell'art. 14 co. 8 del D.lvo 422/1997 è riconosciuto il diritto di assegnare al servizio aeroportuale il numero di licenze risultante dal calcolo effettuato nel rispetto dell'algoritmo di cui all'art. 2 (tab. allegato n. 1) e di seguito riepilogato:
 - L'Aquila: 1;
 - Teramo: 1
 - Chieti: 1
 - Pescara: 6
 - San Giovanni Teatino: 1
3. In ragione del mancato interesse manifestato dai Comuni di L'Aquila, Teramo e San Giovanni Teatino, in sede di prima applicazione del presente decreto, i posti loro attribuiti ma non assegnati sono oggetto di una seconda distribuzione tra i Comuni di Pescara e Chieti.
4. La seconda ripartizione è effettuata tenendo conto dei medesimi parametri previsti nell'art. 2 co. 2 del presente decreto. Al momento dell'entrata in vigore del presente decreto in applicazione dei predetti criteri, la ripartizione è stabilita in due al Comune di Pescara e una al Comune di Chieti (tab allegato n. 2).
5. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, per lo svolgimento del servizio di piazza presso l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo al Comune di Pescara è pertanto assegnato un numero max, per ogni turno, pari a 8 licenze/vetture; al Comune di Chieti un numero max, per ogni turno, pari 2 licenze/vettura in applicazione dei criteri e dei pesi percentuali di cui all'art. 2 e secondo le tabelle n. 1 e 2 allegate al presente decreto.
6. In caso di modifica del numero degli spazi si applicano i criteri di cui all'art. 2 del presente decreto.
7. In caso di successiva manifestazione di interesse da parte degli altri Comuni, le Amministrazioni interessate promuovono una nuova Intesa anche con riferimento ai criteri di cui al presente regolamento. In caso di mancato raggiungimento di una nuova intesa con gli altri Comuni si procede con decreto presidenziale, ai sensi dell'art. 7 bis della L.R. 124/1998 e s.m.i.
8. Per i Comuni di L'Aquila, Teramo e San Giovanni Teatino, che non hanno manifestato interesse all'assegnazione dello spazio, l'accesso nell'area aeroportuale è, in ogni caso, sempre garantito.

Art. 4

(Modalità del servizio taxi aeroportuale)

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 5, i tassisti operanti durante il turno/servizio presso l'aeroporto devono essere muniti ed esporre sul parabrezza e sul lunotto posteriore della propria vettura apposito contrassegno indicante la titolarità a svolgere il servizio presso l'aeroporto nonché lo stato del turno di servizio ATTIVO/NON ATTIVO. Tale CONTRASSEGNO è predisposto dal gestore aeroportuale e deve indicare il logo dell'aeroporto, il numero di licenza e il Comune che ha rilasciato il titolo.
2. I tassisti che intendano effettuare il servizio presso l'aeroporto devono, altresì, installare appositi apparecchi tassametrici con rilascio di ricevuta e apparecchi idonei a consentire il pagamento con bancomat, carte di credito ed esporre in modo ben visibile un cartello redatto in italiano ed in inglese indicante le tariffe applicate.

Art. 5

(Organizzazione del servizio aeroportuale)

1. Sulla base del contingente ripartito ai sensi del precedente art. 3, i Comuni provvedono a regolare la turnazione per l'avvicendamento dei taxi negli stalli aeroportuali per la copertura del Servizio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo restando, nelle more, l'utilizzo degli stessi da parte dei tassisti dei Comuni assegnatari secondo la distribuzione effettuata.
2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 6, ai medesimi Comuni compete l'approvazione di una disciplina uniforme del servizio aeroportuale attraverso l'adozione di un regolamento e di tabelle tariffarie comuni, da sottoporre all'Autorità di regolazione dei Trasporti ai sensi dell'art. 37 del D.L. 6.12.2011, n. 201.
3. I Sindaci dei Comuni che hanno rilasciato le licenze per lo svolgimento del servizio pubblico di piazza (taxi) presso gli aeroporti vigilano, tramite i rispettivi organi competenti, sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, tenendo presente quanto stabilito dal successivo art. 6.

Art. 6
(Sanzioni)

1. I tassisti che non effettuano momentaneamente il servizio presso l'aeroporto possono prestare servizio nei rispettivi Comuni di provenienza, secondo i relativi regolamenti comunali.
2. Agli operatori del servizio taxi presso l'aeroporto che non rispettano le disposizioni del presente decreto o effettuino servizio fuori dal turno aeroportuale nel territorio del Comune di non competenza, oltre l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dai rispettivi regolamenti comunali, è sospesa l'assegnazione del servizio in ambito aeroportuale per un periodo di tre mesi.
3. Alla stessa sanzione è soggetto l'operatore che durante il servizio aeroportuale effettui un viaggio non pertinente con il turno aeroportuale assegnatogli.

Il presente decreto è notificato ai Comuni di L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo e San Giovanni Teatino nonché all'ENAC - Ufficio aeroportuale Pescara - e alla SAGA SPA.

Il presente decreto è pubblicato sul BURAT.

L'Aquila - **9 AGO, 2019**

Giunta Regionale d'Abruzzo

Allegati:

- Tabella Allegato A).
- Tabella Allegato 1).
- Tabella Allegato 2).


Il Presidente della Giunta
Dott. Marco Marsilio

algoritmo per la suddivisione degli stalli aeroportuali con pesi percentuali
 art. 2 comma 3 DPGR

Allegato A
 DPGR n. 55 del 09.08.2019

Comune	POPOLAZIONE RESIDENTE	COEFFICIENTE popolazione	attribuzione spazi per popolazione	ESTENSIONE DELL'AEROPORTO SUL TERRITORIO COMUNALE	Coefficiente estensione sul sedime aeroportuale	attribuzione spazi per estensione territorio aeroporto	N.LICENZE ATTIVE	COEFFICIENTE PER licenze	attribuzione spazi per numero di licenze attive	MEDIA PONDERATA	postuli da assegnare con arrotondamento all'unità superiore se >0,5, all'unità inferiore se <0,5
	b	c=b/lot b	d=c*10	e	f=e/lot e	g=f*10	h	i=h/lot h	j=i*10	m=d*0,4+g*0,3+i*0,3	n
TERAMO											
L'AQUILA											
S. GIOVANNI TRUAT.											
CHIETI											
PESCARA											
totale				0,3			0,3			1,00	
peso	0,4			0,3			0,3			1,00	

Tabella Allegato n. 1
 DPGR n. 55 del 09.08.2019

Riparto con dati
 art. 3 comma 2 DPGR

Comune	POPOLAZIONE RESIDENTE	COEFFICIENTE popolazione	attribuzione spazi per popolazione	ESTENSIONE DELL'AEROPORTO SUL TERRITORIO COMUNALE (KMq)	Coefficiente estensione sul sedime aeroportuale	attribuzione spazi per estensione territorio aeroporto	N.LICENZE ATTIVE	COEFFICIENTE PER licenze	attribuzione spazi per numero di licenze attive	MEDIA PONDERATA	posti da assegnare con arrotondamento se <0,5 all'unità superiore se >0,5, all'unità inferiore se
Comune	b	e=btot/b	d=c*10	e	f=alot/e	g=f*10	h	i=btot/h	l=f*10	n=d*0,4+g*0,3+10,5	n
TERAMO	54.338	0,18	1,76	0	0,00	0,00	3	0,05	0,54	0,87	1
L'AQUILA	69.439	0,23	2,25	0	0,00	0,00	3	0,05	0,54	1,06	1
S. GIOVANNI TEAT.	14.380	0,05	0,47	502.805	0,30	2,99	0	0	0,00	1,08	1
CHIETI	50.770	0,16	1,65	0	0,00	0,00	10	0,18	1,79	1,19	1
PESCARA	119.217	0,39	3,87	1.179.548	0,70	7,01	40	0,71	7,14	5,79	6
totale	308.144	1,00	10,00	1.682.353	1,00	10,00	56	1,00	10,00	10,00	10
DESO	0,4			0,3			0,3			1,00	

numero licenze da assegnare _ 10
 POPOLAZIONE AL 1.01.2018 (dati Istat)

--

Tabella Allegato n. 2
DPGR n. 55 del 9-09-2019

Riparto Quota Residua con tutti i criteri
art. 3 comma 4 DPGR

Comune	b	c=abit/b	d=c*3	e	f=elote	g=f*3	h	i=h*0,1	j=f*3	k=d*0,4+g*0,3+f*0,3	n
CHIETI	50.770	0,30	0,90	0	0,00	0,00	10	0,20	0,60	0,54	1
PESCARA	119.217	0,70	2,10	1.179.548	1,00	3,00	40	0,80	2,40	2,46	2
Totale	169.987	1,00	3,00	1.179.548	1,00	3,00	50	1,00	3,00	3,00	3
peso	0,4			0,3			0,3			1,00	

numero licenze da assegnare _ 3 quota residua.
POPOLAZIONE AL 1.01.2018 (dati Istat)

postì da assegnare se > 0,5, all'unita inferiore se < 0,5



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it